

ACCORDO QUADRO – SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE DELL'ANCONAMBIENTE



ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

CUP: //		COD. PROGETTO CSA	ELAB. N. 1
VERSIONE	DATA	OGGETTO	
1.0	12/12/2025	Prima emissione	
1.1	13/01/2026	Aggiornamento importi e sicurezza	
COMMITTENTE  AnconAmbiente SpA		PROGETTISTA Ing. Andrea De Angelis Ing. Massimo Recchioni	RUP AnconAmbiente S.p.A Ing. Andrea De Angelis
AnconAmbiente S.p.A. Via del Commercio, 27 – 60127 ANCONA		E-mail: info@anconambiente.it PEC: segreteria@pec.anconambiente.it	C.F. e P.IVA n. 01422820421 R.E.A. An n.130361 - Cap. Soc. € 5.164.240,00 i.v.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -PARTE I	3
Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Premessa	4
Art. 3 Oggetto dell'appalto	5
Art. 4 Validità territoriale dell'appalto	5
Art. 5 Suddivisione dell'appalto in lotti	5
Art. 6 Durata dell'Accordo Quadro	6
Art. 7 Ammontare dell'Accordo quadro	8
<i>COSTI DELLA MANODOPERA</i>	9
<i>COSTI DELLA SICUREZZA</i>	10
Art. 8 Contratto Collettivo Nazionale applicabile ai lavoratori	10
Art. 9 Materiali forniti dalla committenza	11
Art. 10 Rapporti con la Committenza e domicilio delle parti	11
Art. 11 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	12
Art. 12 Requisiti di partecipazione	12
Art. 13 Requisiti di esecuzione	12
Art. 14 Revisione prezzi e Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale	12
Art. 15 Anticipazione	14
Art. 16 Modifica ed opzioni del contratto	14
Art. 17 Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario.	15
Art. 18 Aspetti relativi alla sicurezza nell'esecuzione del contratto	16
Art. 19 Clausole sociali	18
Art. 20 Criteri di sostenibilità ambientale -Criteri Ambientali Minimi	18
Art. 21 Subappalto e sub contratti	19
Art. 22 Pagamento dei subappaltatori	20
Art. 23 Responsabilità in materia di subappalto e subcontratto	21
Art. 24 Modalità di stipula del contratto	22
Art. 25 Oneri a carico dell'appaltatore	22
Art. 26 Controllo qualità e accettazione delle prestazioni	23
Art. 27 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	24
Art. 28 Sospensione e Proroga	26
Art. 29 Pagamenti e tracciabilità	28
Art. 30 Verifica di conformità	29
Art. 31 Penali 30	
Art. 32 Premio di accelerazione	31
Art. 33 Liquidazione giudiziale o altre vicende soggettive dell'Aggiudicatario	31
Art. 34 Facoltà di Recesso dal contratto	31
Art. 35 Facoltà di Risoluzione del contratto	31
Art. 36 Diritti di autore	32
Art. 37 Conoscenza delle condizioni di affidamento e accettazione del CSA	33
Art. 38 Divieto di cessione del contratto – cessioni di credito	33
Art. 39 Documenti che fanno parte del contratto	33
Art. 40 Esonero responsabilità della AnconAmbiente S.p.A. e rispetto delle normative	34
Art. 41 Coperture assicurative	34
Art. 42 Garanzia definitiva	35
Art. 43 Disposizioni	36
Art. 44 Contestazioni e riserve	36
Art. 45 Codice Etico	37
Art. 46 Protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione	37
Art. 46 Elaborati di progetto	37
Art. 47 Quadro economico	38
PARTE SECONDA – CAPITOLATO TECNICO	38
Art. 48 Capitolato Tecnico	38
<i>DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE PER LOTTO 1 – ANCONA E LOTTO 2 – FABRIANO E CERRETO D'ESI</i>	39
<i>DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE PER LOTTO 3 – ASSE NORD-SUD DI ANCONA</i>	41
<i>MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI SUGLI ORDINATIVI</i>	44
<i>DISPOSIZIONI SU MEZZI ED ATTREZZATURE DA IMPIEGARE</i>	45
<i>TEMPISTICHE DEI SERVIZI E CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI</i>	46
<i>REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO</i>	46
<i>LIVELLI DI SERVIZIO RICHIESTI</i>	47
<i>STIMA QUALI-QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE – LOTTO 1 ANCONA</i>	47
<i>STIMA QUALI-QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE – LOTTO 2 COMUNI DI FABRIANO E CERRETO D'ESI</i>	48
<i>STIMA DEGLI ARTICOLI E QUANTITATIVI RICHIESTI – LOTTO 3 ASSE NORD-SUD DI ANCONA</i>	48
PARTE TERZA – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA	49
<i>Art. 49 COMPUTO METRICO LOTTO 1 ANCONA</i>	49
<i>Art. 50 COMPUTO METRICO LOTTO 2 FABRIANO E CERRETO D'ESI</i>	49
<i>Art. 51 COMPUTO METRICO LOTTO 3 ASSE NORD-SUD DI ANCONA</i>	50
<i>ALLEGATO 1 INFOGRAFICA LOTTO 3 ASSE NORD-SUD DI ANCONA</i>	51

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -PARTE I

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - DEFINIZIONE TECNICA ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI – CLAUSOLE NEGOZIALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

Committente o Stazione Appaltante o AA	AnconAmbiente S.p.A
OE	Operatore Economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica
Appaltatore o Affidatario/a-Aggiudicatario/a	Operatore economico Aggiudicatario della procedura che stipula il relativo contratto con AnconAmbiente S.p.A.
Terzi	Si intende AnconAmbiente S.p.A e i relativi dipendenti e/o collaboratori e gli Utenti/Cittadini e loro Familiari e Conviventi, ivi compresi Comuni interessati dalla prestazione
Servizio	il servizio di diserbo oggetto dell'affidamento nella sua totalità di manodopera, utilizzo di beni (attrezzatura, mezzi e materiale di usura necessari per l'attività etc) e dei relativi servizi accessori (smaltimento risulta etc)
CSA	Capitolato Speciale d'Appalto: il presente documento e tutti i suoi allegati contenenti la disciplina generale e speciale del contratto e gli elementi della RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA – SCHEMA DI CONTRATTO con la descrizione delle prestazioni richieste all'Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento delle attività e la specificazione delle prescrizioni tecniche Il Capitolato Speciale d'Appalto è composto da tre distinte parti: Parte prima: contenente la disciplina generale e speciale dell'Accordo Quadro e dei conseguenti contratti applicativi, la descrizione delle prestazioni richieste all'Appaltatore, le prescrizioni tecniche/normative, le condizioni e le modalità di espletamento delle attività, gli elementi dello schema di contratto, quadro economico Parte Seconda contenente la relazione generale, fabbisogni e la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle modalità operative Parte Terza contenente la documentazione di stima economica
Accordo Quadro	l'accordo concluso con un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
Contratto Applicativo / Contratto	contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore a valle della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per l'affidamento e l'esecuzione dei singoli appalti specifici le cui condizioni, tipologie, modalità e prezzi sono definite nell'Accordo Quadro. Le variabili da definire nel singolo Contratto sono la durata e importo totale delle forniture e servizi
Data di Perfezionamento del Contratto	data entro la quale avviene la sottoscrizione del Contratto da entrambe le Parti, che definisce la data di decorrenza di validità del Contratto
Documento contrattuale	un documento/atto avente natura negoziale, tra i seguenti: Accordo Quadro, Contratto, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
Prestazioni contrattuali	il complesso di tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi
Prestazione/i	le specifiche attività (manodopera / forniture e/o servizi accessori e/o lavori) richieste all'Appaltatore in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto
D. lgs 36/2023	Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
RUP	Responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
REC	Soggetto nominato dall'Appaltatore fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione delle prestazioni e che assume per suo conto le funzioni di referente dell'attività. A detto referente compete organizzare la logistica della Prestazione e tenere i rapporti con il DEC
RdA/OdL	Richieste di ordine o Buono d'Ordine o richieste di Acquisto
CAM (Criteri Ambientali Minimi):	decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d'acquisto per qualificare un appalto come verde. I decreti in vigore sono disponibili nella sezione del sito www.minambiente.it dedicata al Green Public Procurement;
D.U.V.R.I	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento redatto dalle Amministrazioni ai sensi dell'art.26, c. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Giorno lavorativo	dal lunedì al sabato, esclusi i festivi
Diserbo	Attività finalizzate alla rimozione delle infestanti ovvero tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni del taglio o estirpazione dell'erba da effettuarsi manualmente ovvero attraverso l'utilizzo di mezzi. Non

vi è ricompreso il diserbo chimico

ART. 2 PREMESSA

1. AnconAmbiente S.p.A. gestisce i servizi dell'igiene urbana (raccolta rifiuti solidi urbani e differenziati, pulizia e spazzamento) dei Comuni di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Serra de' Conti e Cerreto D'Esì ed il servizio di pubblica illuminazione del Comune di Ancona
2. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto attiene all'istituzione di un **Accordo Quadro** suddiviso su tre lotti avente ad oggetto l'esecuzione di **interventi di taglio, estirpazione ed eventuale relativa raccolta e smaltimento del verde infestante presente nelle strade, marciapiedi, parcheggi, aiuole, parterre e nelle aree pertinenziali stradali (spartitraffico, cigli stradali, scalinate, piazze, aree pubbliche e private soggette a uso pubblico, ecc.)** del Comune di Ancona e dei comuni di Fabriano e Cerreto d'Esì, comprese località e frazioni comunali .
3. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina ai sensi dell'art. 59 del D. lgs 36/2023 le condizioni normative e di esecuzione **dell'Accordo Quadro** e gli aspetti tecnici e prestazionali dell'affidamento.
4. Scopo dell'Accordo Quadro è quello di commissionare all'Operatore Economico unico contraente del lotto assegnato attraverso **Contratti Attuativi** prestazioni che, singolarmente considerate, potranno risultare anche di importo non particolarmente elevato e che presentano caratteristiche, sotto il profilo tecnico – esecutivo, di omogeneità e ripetitività.
5. Scopo dell'Accordo Quadro (che si connota come contratto normativo volto a regolare successivi interventi da affidare all'Operatore Economico contraente entro e non oltre un importo massimo di spesa stimato) è quello di commissionare all'Operatore/i Economico/i contraente/i, attraverso **Contratti Attuativi**, prestazioni che, singolarmente considerate, potranno risultare anche di importo non particolarmente elevato ma che presentano caratteristiche, sotto il profilo tecnico – esecutivo, di omogeneità e ripetitività.
6. Il presente CSA è diretto a stabilire e definire compiutamente e a monte tutte le clausole, le condizioni, le modalità d'affidamento e d'esecuzione, nonché la tipologia di prestazioni ed i prezzi unitari che saranno applicati all'Operatore Economico unico contraente del lotto durante il periodo di validità dello stesso. L'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente ad eseguire gli interventi secondo le modalità, specifiche e prezzi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
7. L'accordo Quadro ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi. **L'AnconAmbiente S.p.A. assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione dei Contratti Applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.**
8. La disciplina stabilita nel presente Capitolato risponde, alla specifica esigenza di questa Stazione Appaltante di disporre di uno strumento giuridico idoneo e adeguato a garantire in tempi brevi l'esecuzione di interventi necessari al fine di garantire la sicurezza e la tempestività del servizio.
9. Resta fermo che AnconAmbiente S.p.A., sempre al fine di garantire l'efficienza del servizio, si riserva la facoltà di poter affidare la realizzazione delle prestazioni in oggetto anche ad altri Operatori Economici, qualora in relazione alle effettive richieste ne sorgesse la necessità. L'Operatore Economico /Appaltatore, nel caso in cui AnconAmbiente S.p.A. decida, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi di tale facoltà, non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria o chiedere alcun compenso o ristoro aggiuntivo.
10. **Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere dall'Aggiudicatario sospesi o abbandonati.**
11. L'appaltatore dovrà svolgere tutte le attività/servizi/forniture anche se non espressamente indicate, atte a raggiungere gli obiettivi di cui al presente **CAPITOLATO SPECIALE APPALTO denominato per brevità CSA e contenente gli elementi della RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA** e allegati, svolgendo altresì ogni incombenza amministrativa e di verifica necessaria all'espletamento dell'appalto e nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
12. **Il presente CSA gli atti allegati e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla Stazione Appaltante nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita anche se non materialmente allegati allo stesso.**

13. Il capitolato speciale d'appalto equivale ad uno schema di contratto e contiene tutti gli elementi richiesti ai sensi dell'art. 41 co. 12, 13 e 14, all'art. 87 co. 2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

14. I seguenti articoli e relativi commi e le prescrizioni/ indicazioni/ regole/ penali/ oneri/ obblighi/ condizioni/ patti e condizioni in essi riportati, se non diversamente e specificatamente indicato, sono vincolanti e da applicarsi per ciascun lotto e Contratto Attuativo .

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

1. La AnconAmbiente S.p.A., intende conferire, in conformità all'art. 70 del D.lgs. 36/2023, a più operatori economici di cui all'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023, le prestazioni relative allo **sfalcio, estirpazione, diserbo meccanico o manuale del verde infestante presente nelle strade, marciapiedi, parcheggi, aiuole, parterre e nelle aree pertinenziali stradali (spartitraffico, cigli stradali, scalinate, piazze, aree pubbliche e private soggette a uso pubblico, ecc.) comprensivo di eventuale relativa raccolta e smaltimento del materiale vegetale**. In particolare l'attività riguarda le aree adiacenti alla viabilità cittadina ed in particolare i punti di intersezione tra la careggiata e il ciglio del marciapiede, tra il ciglio e l'inizio del marciapiede e tra la fine del marciapiede e l'inizio della proprietà privata (muretti di confine, profilo degli edifici ecc..).il tutto secondo le specifiche e condizioni riportate all'**Art. 49 Capitolato Tecnico**.

2. Le prestazioni saranno effettuate presso le strade, piazze, marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio, in corrispondenza delle opere d'arte stradali e in generale nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico nei territori comunali di Ancona, Fabriano, Cerreto D'Esi , e come meglio dettagliato nei paragrafi descrittivi dei singoli **Lotti di affidamento**.

3. Le richieste di intervento saranno frazionate ed effettuate a seguito di ordinativi emessi di volta in volta dalla AnconAmbiente S.p.A. all'interno dei Contratti Attuativi in funzione delle proprie esigenze: Il servizio dovrà essere eseguito con frequenze periodiche e prestabilite (servizio ordinario) concordate mensilmente o settimanalmente e da programmare di volta in volta in funzione di sopravvenute esigenze (servizio straordinario).

ART. 4 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'APPALTO

1. Le prestazioni richiesti dal presente contratto all'interno dei **Comuni di Ancona, Fabriano, Cerreto d'Esi, comprese le relative località e frazioni comunali** (Codice NUTS ITI32)..

2. Le prestazioni dei singoli Contratti Attuativi saranno effettuate nei luoghi come meglio identificati all'**Art. 5 Suddivisione dell'appalto in lotti** .

ART. 5 SUDDIVISIONE DELL'APPALTO IN LOTTI

1. Ai sensi dell'art. 58 del D. lgs 36/2023 l'appalto è suddiviso in **tre lotti funzionali** tenuto conto:

- che la a suddivisione in lotti favorire l'accesso agli appalti di piccole e medie imprese.
- che non si riscontrano evidenti benefici nel suddividerne l'acquisizione in più di tre offerte differenziate per modelli e tipologie rispetto alle specifiche tecniche definite dall'appaltatore.
- che non sono inoltre individuabili vantaggi evidenti nella ulteriore suddivisione su territoriale
- che una maggiore frammentazione rispetto ai **tre lotti** non porterebbe ad alcun vantaggio economico e al contrario, risulterebbe antieconomica a causa degli aspetti logistici e dei maggiori costi burocratici/amministrativi (maggiore difficoltà nella gestione contabile e amministrativa delle attività richieste ed un'oggettiva complessità nel controllo delle commesse, anche in ragione della struttura interna del committente e delle risorse disponibili)

2. Per quanto sopra **l'Accordo Quadro è concluso con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023** e ciascun lotto è stipulato con uno più operatori economici secondo le indicazioni riportate nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

3. I lotti identificati sono :

LOTTO	DESCRIZIONE
-------	-------------

1-Ancona:	attività di diserbo meccanico, taglio ed estirpazione, compresa la raccolta e lo smaltimento, delle infestanti presenti nelle strade, marciapiedi, parcheggi, aiuole, parterre e nelle aree pertinenziali stradali (spartitraffico, cigli stradali, scalinate, piazze, aree pubbliche e private soggette a uso pubblico, ecc.) nel Comune di Ancona e frazioni
2- Fabriano - Cerreto d'Esi	attività di diserbo meccanico, taglio ed estirpazione, compresa la raccolta e lo smaltimento, delle infestanti presenti nelle strade, marciapiedi, parcheggi, aiuole, parterre e nelle aree pertinenziali stradali (spartitraffico, cigli stradali, scalinate, piazze, aree pubbliche e private soggette a uso pubblico, ecc.) nei Comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi, oltre alle relative località e frazioni comunali.
3 Asse attrezzato Nord/Sud Ancona	allestimento del cantiere stradale, oltre al taglio ed estirpazione del verde infestante presente lungo la strada a scorrimento veloce denominata <i>Asse attrezzato Nord/Sud</i> (strada urbana di Tipo D) nel Comune di Ancona, comprese rampe di ingresso/uscita, svincoli, cordoli, marciapiedi, cunette/zanelle, parterre e aree pertinenziali stradali. Sono <u>escluse</u> dal presente lotto la rimozione delle infestanti già tagliate, estirpate o rimosse presenti a terra (ad eccezione di svincoli e rampe dove la rimozione è a carico dell'Affidatario), rimozione dei rifiuti rinvenuti, rimozione dei detriti, pulizia delle caditoie, spazzamento manuale e/o meccanizzato di rifinitura finale

4. L'Accordo Quadro per

- il **Lotto 1- Ancona** è concluso con più operatori economici (multi – operatore) senza riaprire il confronto competitivo ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023
- il **Lotto 2- Fabriano-Cerreto D'Esi** è concluso con un unico operatore economico (mono- operatore) ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023
- il **Lotto 3- Asse attrezzato Nord/Sud Ancona** è concluso con un unico operatore economico (mono- operatore) ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023

5. L'accordo quadro multi-operatore, previsto esclusivamente per il Lotto 1- Ancona, consente di far fronte ai bisogni che, stante la risaputa imprevedibilità dello sviluppo di erbe infestanti, potrebbe richiedere interventi massivi e temporalmente concentrati che un unico operatore potrebbe non dare garanzia di soddisfare, per tale motivo si prevede di assegnare le seguenti quote ai primi tre operatori aggiudicatari:

50% dell'importo complessivo all'OE che ha formulato la prima migliore offerta

30% dell'importo complessivo all'OE che ha formulato la seconda migliore offerta

20 % dell'importo complessivo all'OE che ha formulato la terza migliore offerta

Nel caso in cui gli O.E. risultati idonei fossero due e non tre come previsto, la quota di servizio prevista da assegnare al terzo Operatore Economico, pari al 20% dell'ammontare dell'appalto, verrà distribuita in pari misura ai due O.E. aggiudicatari, ai quali verrà quindi rispettivamente assegnata la quota complessiva del 60% al primo e 40% al secondo.

Nel caso in cui si verifichi che risulti idoneo solo uno O.E. e non tre come previsto, la quota di servizio prevista da assegnare al secondo e terzo Operatore Economico, verrà assegnata all'unico O.E. risultato idoneo

Gli O.E. risultati idonei si impegnano ad eseguire le prestazioni così come indicato al comma 5.

ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha una durata (escluse eventuali opzioni) di **mesi 24 (ventiquattro)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o dalla data dell'esecuzione in via d'urgenza e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale salvo i casi di cui all'**Art. 14 Modifica del contratto in corso di esecuzione**. Tale durata individua l'arco temporale di vigenza dell'**Accordo Quadro**, ossia il periodo a partire entro e non oltre il quale la Stazione Appaltante potrà commissionare per ogni lotto all'Operatore Economico i singoli e distinti contratti applicativi basati sull'Accordo Quadro. Decorso detto termine l'Accordo Quadro deve intendersi concluso.

2. Qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro il corrispettivo non fosse interamente esaurito, resta salva la facoltà della AnconAmbiente S.p.A. di prorogare la durata, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti degli importi stabiliti, fino ad un **periodo massimo di 1 (uno) anno**.

3. La stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere **all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9**, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nelle more della stipula contrattuale.

4. L'Accordo Quadro per ciascun lotto potrà giungere a scadenza anche anticipatamente rispetto al suddetto termine massimo e dovrà intendersi ugualmente concluso nel caso in cui, nel corso della sua durata, venga raggiunto ed esaurito il tetto massimo di spesa entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi presunti dei singoli contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro che potranno essere affidati all'Operatore Economico del lotto assegnato.

5. L'Operatore Economico, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula dell'Accordo Quadro e all'accettazione degli eventuali successivi Contratti Attuativi/Ordini di servizio nella data fissata dalla Committente che sarà comunicata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Qualora non fosse possibile addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro per fatto dell'Aggiudicatario entro e non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione si procederà alla revoca dell'aggiudicazione stessa in capo al primo classificato ed allo scorrimento della graduatoria di gara, previa escussione della garanzia provvisoria. Resta salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento **del servizio**, l'Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell'art. 95, co. 1, lett. e), e dell'art. 98, co. 3, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

6. In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro saranno applicate le penali contrattualmente previste.

7. **A puro titolo indicativo e senza alcun obbligo per Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di modificarne le durate e gli importi o anche di non stipularli, in generale è prevista (elenco stimato e non vincolante) per:**

- **Lotto 1 Ancona:**

- la stipula di n° 4 contratti applicativi (indicativamente 2 per ogni anno di validità dell'Accordo Quadro) della durata di 5 mesi/cadauno per gli interventi ordinari concentrati nei mesi di marzo/novembre di importo cadauno pari a circa 1/5 dell'ammontare complessivo dell'Accordo quadro affidato;
- la stipula di n° 2 eventuali contratti applicativi per interventi specifici per esigenze non prevedibili per un importo per entrambe complessivamente pari a 1/5 dell'importo contrattuale.

- **Lotto 2 Fabriano- Cerreto d'Esi:**

- la stipula di n° 4 contratti applicativi (indicativamente 2 per ogni anno di validità dell'Accordo Quadro) della durata di 5 mesi/cadauno per gli interventi ordinari concentrati nei mesi di marzo/novembre di importo cadauno pari a circa 1/5 dell'ammontare complessivo dell'Accordo quadro affidato;
- la stipula di n° 2 eventuali contratti applicativi per interventi specifici per esigenze non prevedibili per un importo per entrambe complessivamente pari a 1/5 dell'importo contrattuale.
-

- **Lotto Asse attrezzato Nord/Sud Ancona:**

- la stipula di n° 2 contratti applicativi (indica 1 per ogni anno di validità dell'Accordo Quadro) della durata di 1 mese/cadauno per gli interventi ordinari concentrati nel mese di metà Luglio Agosto di importo cadauno pari a metà dell'ammontare complessivo dell'Accordo quadro affidato;
- la stipula di n° 1 eventuali contratti applicativi per interventi specifici per esigenze non prevedibili per un importo per entrambe complessivamente pari a massimo un quinto dell'importo contrattuale.

8. L'Appaltatore è vincolato ed obbligato a stipulare i singoli contratti applicativi e ad eseguirli alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro
9. Fermo restando che tutti i singoli e distinti Contratti Attuativi del lotto assegnato basati sull'Accordo Quadro dovranno essere commissionati all'Operatore Economico contraente entro e non oltre il periodo di durata dello stesso, come definito al precedente comma 1 si precisa che i tempi di esecuzione di ogni singolo Contratto Attuativo potranno anche eccedere il termine ultimo di scadenza dell'Accordo Quadro, senza che l'Appaltatore possa avanzare titolo per qualsivoglia pretesa anche a titolo di indennizzo o maggiori compensi.
10. Entro il termine di ciascun **Contratto Attuativo** termine devono essere anche presentate al direttore dell'esecuzione tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alle prestazioni effettuate.
11. Il termine di ultimazione per le Prestazioni costituite da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate e poste in opera e siano state presentate tutte le certificazioni relative ai materiali e tutte le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.
12. È onere dell'Appaltatore comunicare al direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali se raggiunta prima del termine contrattuale. Il direttore dell'esecuzione procede entro cinque giorni dalla già menzionata comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore (art. 121 comma 9 secondo periodo D.Lgs. 36/2023).

ART. 7 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore stimato massimo complessivo dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è pari ad **€ 853.373,00 di cui € 35.673,00** per costi della sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso. L'importo complessivo è stato suddiviso nei **tre lotti funzionali** di cui all' **Art. 5 Suddivisione dell'appalto in lotti**.
2. L'importo dell'Accordo Quadro, dei singoli Lotti e relativi Contratti Attuativi può essere modificato ai sensi dell'**Art. 16 Modifica ed opzioni del contratto** del presente CSA ove è riportato l'importo massimo stimato ai fini dell'art. 14, co. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
3. Di seguito viene riportato l'ammontare a base di gara di ogni singolo lotto funzionale

LOTTO 1 – ANCONA

	Descrizione servizi/beni	CPV			IMPORTO
1	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO	P	CPV 77312000-0	Servizi di diserbatura	518.306,00

LOTTO 2 – FABRIANO-CERRETO D'ESI

	Descrizione servizi/beni	CPV			IMPORTO
1	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO	P	CPV 77312000-0	Servizi di diserbatura	296.883,00

LOTTO 3 – ASSE ATTREZZATO NORD/SUD ANCONA

	Descrizione servizi/beni	CPV			IMPORTO
1	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO	P	CPV 77312000-0	Servizi di diserbatura	38.184,00

Per i dettagli economici e computo metrico si rimanda alla **PARTI TERZA – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA**

4. In assenza di pubblicazione ANAC dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento, l'importo a base di gara per le forniture è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per appalti analoghi svolti e per e per la quantità sulla base dei dati storici di servizio svolto e sulla base delle quantità richieste dai contratti con i singoli Comuni interessati, e delle stime conseguenti alle attività previste delle AnconAmbiente S.p.A (si rimanda alla **PARTE TERZA – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA** per il dettaglio prezzi e contabilità). Poiché i **servizi** in oggetto sono da effettuarsi con interventi programmati dalla AnconAmbiente S.p.A ed in parte di interventi non programmabili e contingenti, non è possibile indicare o prevedere le quantità esatte dei singoli **servizi** eseguire che potranno essere richiesti agli appaltatori e, pertanto, **per ciascuno lotto la stima posta a base di gara è da ritenersi puramente indicativa** quindi in fase di esecuzione potranno essere riscontrate variazioni anche significative (in eccesso o difetto) sui quantitativi delle singole voci articolo posti a base di gara

5. Tali valori stimati massimi individuano il tetto massimo di spesa entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi presunti dei singoli contratti applicativi basati sull'Accordo Quadro **per i rispetti lotti** che potranno essere affidati, nel periodo di validità dello stesso. Resta fermo che la Stazione Appaltante, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro per il rispettivo lotto, non assume alcun obbligo, vincolo o impegno nei confronti dell'Appaltatore, relativamente all'attivazione dei successivi e distinti contratti applicativi e all'esecuzione di prestazioni fino alla concorrenza piena di detto valore massimo stimato dell'Accordo Quadro. Ciò in quanto gli importi riportati in tabella hanno la mera funzione di indicare il limite massimo di spesa delle prestazioni commissionabili ed hanno carattere presuntivo. Il valore effettivo finale della sommatoria degli affidamenti disposti a valere sull'Accordo Quadro potrà anche attestarsi ad un importo inferiore rispetto al tetto massimo di spesa previsto, poiché esso sarà determinato dai reali fabbisogni della Stazione Appaltante, intervenuti nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di AnconAmbiente S.p.A e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno per richieste di risarcimento danni e/o indennizzi di sorta.

6. Per ogni Accordo Quadro relativo al lotto in fase di esecuzione potranno quindi essere riscontrate variazioni sui quantitativi e sugli importi posti a base di gara in quanto le quantità e tipologie indicate sono puramente indicative e potranno variare in aumento o in diminuzione senza che l'Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente CSA e **saranno pagate le prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi unitari offerti dell'aggiudicataria** secondo le modalità indicate nel presente CSA.

7. L'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno per richieste di risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel caso di mancata attivazione e/o interruzione delle prestazioni previste in Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante e dei singoli contratti applicativi. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti i contratti applicativi fino al raggiungimento totale del valore dell'Accordo quadro) remunera tutte le attività svolte dall'Appaltatore, con rinuncia, sin da ora, a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma

8. L'importo offerto dalla contraente si intende onnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione dei Servizi/ Prestazioni oggetto del presente appalto, compresi eventuali contributi ambientali, oneri di smaltimento nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento dell'appalto..

9. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, l'Aggiudicatario dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste sia nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali, non sia stato consumato l'intero importo di contratto

10. Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, la AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'Aggiudicatario possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

COSTI DELLA MANODOPERA

13. L'importo a base di offerta comprende i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

14. La peculiare configurazione propria dell'Accordo Quadro non consente di determinare in maniera puntuale ed analitica l'importo dei **costi della manodopera** dei singoli **Contratti Attuativi** per cui trattasi di valore stimato sulla base dei dati storici e del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

15. I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per i singoli lotti sono:

- Lotto 1- Ancona: costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 264.397,00 inc. 52%
- Lotto 2- Fabriano-Cerreto D'Es: costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 153.354,00 inc. 53%
- Lotto 3: costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 14.300,00 inc. 64%

16. I costi della manodopera sono stati stimati sulla base delle qualifiche professionali (operaio "comune", "qualificato" e "specializzato" afferenti al contratto di lavoro della categoria operatori del verde CCNL operai agricoli e florovivaisti) che si ritengono saranno impiegate nei servizi

17. La squadra tipo che si occuperà delle operazioni di diserbo meccanico è composta mediamente da 3 operatori (squadra tipo: n° 2 operai comuni/qualificato, n°1 specializzato), ciascuno dotato delle necessarie attrezzature manuali e/o meccaniche e/o mezzi e/o prodotti.

18. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato **in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione**. I costi della manodopera sono calcolati quantificando l'impegno orario del personale addetto ai servizi. Il costo è desunto prendendo come riferimento la sola componente "manodopera" dalla tariffa oraria applicando il costo medio orario (*Costo medio orario del lavoro per i lavoratori del settore Cooperative - D.D. n. 17/2020 del Ministero del lavoro*) di € 18,65 per operaio comune (B1), € 20,70 per operaio qualificato (C2) e € 24,07 per operaio specializzato (E1) per la redazione dei piani operativi, supervisione e preposto comprensivo degli oneri e voci aggiuntive di incidenza desunte dalle tabelle ministeriali e calcolato su

- Lotto 1 Ancona: 12.500 ore di manodopera (circa 6.250 ore/anno)
- Lotto 2 Fabriano Cerreto D'Es: 7.250 ore di manodopera (circa 3.125 ore/anno)
- Lotto 3 Asse Nord-Sud Ancona 900 ore di manodopera (circa 450 ore/anno comprensive ore per oneri della sicurezza speciale dei movieri)

mediamente lavorate (come da Delibera ANAC 436 del 20/09/2022 è stato quantificato il costo medio orario del personale addetto RAL/ore lavorate mediamente).

COSTI DELLA SICUREZZA

19. La peculiare configurazione propria dell'Accordo Quadro non consente di determinare in maniera puntuale ed analitica l'importo dei **costi della sicurezza speciale non soggetta a ribasso** dei singoli **Contratti Attuativi** per cui trattasi di valore stimato sulla base dei dati storici e del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

20. Per l'espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono valutati pari a :

- Lotto 1: costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.306,00 €
- Lotto 2: costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 7.373,00 €
- Lotto 3: costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.984,00

come meglio identificati nel documento D.U.V.R.I

ART. 8 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICABILE AI LAVORATORI

1. Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 e dell'Allegato I.01 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono indicare il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto da eseguire. Il CCNL più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire risulta dal seguente prospetto:

Considerato che
Al fine di individuare il CCNL più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, si è identificato il settore di riferimento dell'attività oggetto dell'appalto attraverso più passaggi.
1.a Il settore di riferimento individuato come più attinente è:
ATECO 2025 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio -
1.b Verifica sull'archivio contratti del CNEL di quali siano i contratti collettivi applicabili all'attività oggetto dell'appalto come sopra identificata, selezione dei contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra cui si è individuato il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto.
Codice contratto: Settore A – sottosettore A01
<i>CCNL A011 per gli operai agricoli e florovivaisti o equivalente ai sensi</i>

2. L'Appaltatore, nel caso non applichi il CCNL indicato al punto precedente, può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione dovrà essere presentata dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

4. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, l'appaltatore si obbliga a adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 9 MATERIALI FORNITI DALLA COMMITTENZA

1. Per l'espletamento dell'appalto non sono previste forniture all'Aggiudicatario da parte della stazione appaltante

ART. 10 RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E DOMICILIO DELLE PARTI

1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto.

2. All'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, l'AnconAmbiente S.p.A nominerà il DEC dei medesimi contratti. Ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2003 l'incarico di direttore dell'esecuzione dei contratti attuativi potrà essere ricoperto dal RUP qualora i contratti siano di importo inferiore a € 500.000 come disciplinato dall'articolo 32 dell'allegato II.14

3. Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), costituirà il riferimento dell'Aggiudicatario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo della Prestazione e la gestione dei rapporti contrattuali con la AnconAmbiente S.p.A. e l'Aggiudicatario.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

5. Sono attribuiti al DEC i compiti di cui all'art. 31 co. 2 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2003

6. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC) è soggetto nominato dall'Aggiudicatario fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali che provvederà, per conto dello stesso, a vigilare affinché ogni fase risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC. **L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del DEC e dell'incarico.** Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

1. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, entro l'avvio della Prestazione, per iscritto alla AnconAmbiente S.p.A. il nominativo del REC che assuma le funzioni di referente dell'attività, dotato di numero di numero fax ed un indirizzo e-mail di riferimento a cui inviare le richieste di prestazioni. A detto referente compete:

- organizzare la logistica della Prestazione;
- tenere i rapporti con il DEC o suo delegato.

2. Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al REC dell'appalto s'intendono come fatte direttamente all'Aggiudicataria.

7. Il REC deve rendersi facilmente reperibile affinché AnconAmbiente S.p.A. possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi alle prestazioni da eseguire od a variazioni degli stessi che si rendessero necessari.

8. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all'indirizzo delle rispettive sedi legali.

9. Eventuali modifiche ai dati già comunicati dall'Appaltatore devono essere comunicate per iscritto alla Stazione Appaltante e al domicilio e con le modalità indicate nel contratto

10. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della raccomandata a/r, del fax o della posta elettronica

ART. 11 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Qualora l'incarico regolato dal presente CSA sia conferito a due o più operatori economici, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico Soggetto certificato.

2. Al capogruppo spetta la rappresentanza degli OE esecutori nei riguardi della Stazione Appaltante per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti gli OE esecutori; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i OE in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per gli OE mandanti in un'associazione di tipo verticale.

3. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023.

ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Si rimanda al disciplinare di gara

ART. 13 REQUISITI DI ESECUZIONE

1. Non richiesti

ART. 14 REVISIONE PREZZI E PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente CSA e da

ogni altro documento contrattuale

2. Si procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al verificarsi una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata **alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.**

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi ai sensi dell'art 10 e 11 dell'**Allegato II.2-bis del D. Lgs 36/2023**; l'oggetto del servizio non rientra in quelle riportate nelle tabelle D.1-D2-D.3 dell'**Allegato II.2-bis** per cui si utilizza il criterio di prevalenza rispetto al codice ATECO (81.30 Cura e manutenzione del paesaggio) e al da cui il corrispondente indice ISTAT :

Indice ATECO 2007 = PPS ATECO 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

Il parametro base di riferimento per la valutazione delle variazioni rispetto all'importo contrattuale è stabilito con riferimento alla data del provvedimento di aggiudicazione

4. La frequenza di monitoraggio degli indici non potrà essere superiore a quella con cui vengono aggiornati gli indici revisionali applicati all'appalto **quindi per l'appalto in oggetto la frequenza sarà trimestrale.** Nel momento in cui durante l'esecuzione del contratto e relativo monitoraggio, gli indici dovessero evidenziare una variazione in aumento o in diminuzione, **superiori al 5 per cento (variazione da calcolarsi tra il valore trimestrale dell'indice al momento dell'aggiudicazione e l'indice al momento del singolo monitoraggio)**, si avvierà il procedimento di revisione. La stazione appaltante procederà, entro 30 giorni dalla rilevazione degli indici, al calcolo della variazione utilizzando i criteri e le formule riportati nella Tabella D dell'Allegato II-bis, d.lgs. 36/2023. L'importo, nel caso di variazione in aumento o in diminuzione, **superiori al 5 per cento**, aggiornato sarà formalizzato con un atto aggiuntivo al contratto.

5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

6. Si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

7. **La clausola di revisione dei prezzi opera anche in caso di ricorso alle eventuali opzioni contrattuali previste. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice civile**

8. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Sono considerate "particolari condizioni" che danno diritto alla rinegoziazione:

- circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale e agli ordinari rischi e fluttuazioni di mercato, insorte successivamente alla stipula del contratto (ovvero cause di forza maggiore quali ad esempio quelli in cui di cui si rileva estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obbligato, non prevedibilità dell'evento al momento della stipula del contratto, insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti)
- circostanze straordinarie ed imprevedibili che variano in maniera rilevante l'originale equilibrio contrattuale
- la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il rischio

9. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023. **Quando l'applicazione dell'articolo 60 del D.lgs 36/2023 non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, co. 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente co., si applica l'articolo 122, co. 5, del D.lgs 36/2023.**

ART. 15 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 33 comma 1 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023, è esclusa l'applicazione dell'anticipazione del prezzo trattandosi di contratto di servizio il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

ART. 16 MODIFICA ED OPZIONI DEL CONTRATTO

1. Le modifiche del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 co. 1 del D.lgs. 36/2023.

2. Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 120, co. 3 del D. Lgs 36/2023, oltre a quanto previsto dal co. 1, senza necessità di una nuova procedura fino ad un valore massimo del 10% per cento del valore iniziale del contratto al netto delle successive modifiche.

3. È prevista un'**opzione di quinto d'obbligo**, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza **del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 5 co. 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto si applica quanto previsto all'art.5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. In caso d'aumento e diminuzione della Prestazione entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del **servizio**, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

4. Anconambiente ai sensi dell'art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023 si riserva di applicare l'opzione di **proroga contrattuale** ed il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva di effettuare la proroga contrattuale **per una durata massima pari a 12 mesi** per un importo stimato per ciascun lotto come indicato al **comma 6**. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico **mediante posta elettronica certificata** almeno **30 giorni** prima della scadenza del contratto originario.

5. Le prestazioni previste qualora interrotte possono determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene pubblica e determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare per cui nel caso risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo appalto, è consentito per la Committenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto (cosiddetta **proroga tecnica**) uscente ai sensi dell'art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, **per un periodo stimato di sei mesi**. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. (Come da parere MIT N° 3014 del 30/01/2025 l'importo della proroga tecnica non deve essere considerato ai fini della determinazione del Valore dell'appalto)

6. Modifiche del contratto: La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire (ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023) l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi di cui all'art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto.

7. Ai fini dell'art. 14, co. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **il valore globale** stimato dell'Accordo Quadro e dei singoli lotti, è pari a complessivi € **1.536.071,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma dei **tre** lotti:

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Totale
	Euro			
IMPORTO A BASE GARA	518.306	296.883 €	38.184 €	853.373
Quinto d'Obbligo	103.661	59.377	7.637	170.675

Opzione di proroga del contratto (12 mesi) - articolo 120, co. 10	259.153	148.442	19.092	426.687
Quinto d'obbligo su Opzione di proroga del contratto - articolo 120, co. 10	51.831	29.688	3.818	85.337
Totale	932.951	534.389	68.731	1.536.071

8. L'aggiudicatario è tenuto ad introdurre nell'eventuale documento redatto, anche se già elaborato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile di AnconAmbiente S.p.A., per il rispetto della norma stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del servizio stesso, ovvero in forza delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo, senza che ciò dia diritto a speciali e maggior compensi.

9. Qualora si rendessero necessarie **prestazioni** non previste dal contratto determinate da nuove o diverse esigenze e/o nuove normative emanate per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale e che risultano autorizzate o richieste da AnconAmbiente S.p.A., si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- Ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- Dal prezzario Regione Marche vigente alla data di formulazione dell'offerta
- Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP ai sensi dell'art. 35 co. 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

10. In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente secondo quanto disposto dall'art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sarà possibile procedere a variazioni contrattuali solo previa autorizzazione del RUP e nei limiti stabiliti dal già menzionato articolo.

11. Il contratto è sempre modificabile nel rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione

12. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 120 del D.lgs. 36/2023

ART. 17 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

1. L'Affidatario si impegnerà a eseguire i **servizi** con gestione a proprio esclusivo rischio, secondo i termini e le procedure descritte nel presente Capitolato. Sarà pertanto obbligo di quest'ultimo, in qualsiasi condizione e senza eccezione alcuna, garantire la corretta e puntuale esecuzione della fornitura e delle prestazioni stabilite.

2. Nell'esecuzione dell'appalto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, della salute, della sicurezza, dell'igiene, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi nel rispetto dei C.C.N.L. di categoria o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X alla Direttiva 2014/24/UE (art. 107 comma 2 del D.Lgs. 36/2023).

3. L'Aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare

- tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto.
- nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio

4. L'Aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione della **Prestazione**, deve eseguire la stessa in maniera ottimale e con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione ed usare la diligenza richiesta dalla natura della Prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
5. L'Aggiudicatario dovrà strutturare la propria organizzazione (salvo diversi accordi condivisi fra le parti) in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento (DEC) al quale AnconAmbiente S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
6. L'Appaltatore è obbligato:
 - a. predisporre una efficiente e razionale organizzazione dei servizi utilizzando mezzi adeguati e personale specializzato, usando tutti gli accorgimenti tecnici e pratici in funzione delle condizioni stagionali e ambientali
 - b. eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dal CSA e dagli Ordini di Esecuzione;
 - c. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali
 - d. attuare, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione delle prestazioni;
 - e. ad effettuare con tempestività la risoluzione delle anomalie/non conformità riscontrate sulle prestazioni eseguite;
 - f. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali
 - g. predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera e materiali normalmente occorrenti per l'espletamento della Prestazione commissionata
 - h. garantire che i prodotti/attrezzature e mezzi d'opera siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;
 - i. ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente
7. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'esecutore del contratto e la AnconAmbiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non dà mai diritto all'esecutore del contratto di sospendere o ritardare le prestazioni né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.
8. L'Aggiudicatario dovrà rispondere dell'operato dei suoi dipendenti diretti ed indiretti (subappaltatori/subcontraenti) e AnconAmbiente S.p.A. avrà la facoltà di chiederne l'allontanamento dal servizio, qualora un operatore venga ritenuto non idoneo o non adeguato alla mansione, motivando le ragioni, e nel rispetto delle norme vigenti;
9. L'Aggiudicataria sarà tenuta all'invio dei documenti richiesti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla AnconAmbiente S.p.A.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della Prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 18 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'OE che risulterà affidatario/esecutore dell'appalto disciplinato dal presente CSA è obbligato rispettare tutta la normativa relativa a:
 - a. alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
 - b. alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

c. alla protezione ambientale.

2. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti/utilizzati alle norme contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i e pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

3. Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori sul lavoro e per gli utenti in generale, richieste nel presente capitolato e ancorché incomplete in qualche dettaglio, non esimono per qualsivoglia motivo l'Operatore Economico a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari per rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.

4. L'Aggiudicatario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

5. L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli art. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D. Lgs 81/2008, dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione agli eventuali lavori/servizi svolti per eseguire la fornitura. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza, se non finalizzati a risolvere interferenze con le attività svolte dalla AnconAmbiente S.p.A, sono a carico dell'Aggiudicataria e non dovuti dalla Stazione Appaltante.

6. AnconAmbiente S.p.A. potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

7. L'Aggiudicatario dovrà attestare che il personale impiegato per servizi accessori presso l'AnconAmbiente S.p.A è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto. Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni

8. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto/subcontratto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento

9. Come indicato all'**Art. 7 Ammontare dell'Accordo quadro** della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari

➤	Lotto 1: costi della sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 12.306,00 €
➤	Lotto 2: costi della manodopera non soggetti a ribasso:	€ 7.373,00 €
➤	Lotto 3: costi della sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 15.984,00

Per il dettaglio si rimanda al documento "D.U.V.R.I"

10. L'Appaltatrice non è tenuta alla redazione del POS in quanto l'attività non rientra tra i cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. **Resta fermo l'obbligo di cooperazione e coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e di applicazione del D.U.V.R.I**

11. Il D.U.V.R.I ed i suoi allegati costituiscono parte integrante del contratto.

12. Il personale, anche assistenziale, della aggiudicataria che si reca presso le sedi aziendali di AnconAmbiente S.p.A., deve comunque attenersi a quanto segue:

- a. rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali
- b. procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni
- c. prestare la massima attenzione ai veicoli in transito
- d. non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste

- e. Il personale addetto al vettore che si occupa del trasporto/consegna del materiale dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate e alle indicazioni comportamentali riportate presso le sedi e i magazzini aziendali

13. A seguito dell'Aggiudicazione, in caso di intervenute mutazioni a seguito delle conseguenti nuove valutazioni da parte della Stazione Appaltante, si potranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e alle misure adottate per ridurre od eliminare tali rischi, previo incontro di coordinamento. Nel caso le ulteriori misure individuate dall'Appaltatore dovessero comportare oneri per la sicurezza, la Stazione Appaltante dovrà valutarne la congruenza previo incontro di coordinamento con l'Appaltatore stesso ed esprimere un giudizio in merito tramite comunicazione scritta.

14. L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia generica che specifica per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale deve essere dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal DVR in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario deve essere in possesso di DVR in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela e della salute dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del RSSP dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale. (DM. 10.03.2020)

ART. 19 CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore si impegna ad accettare, qualora presente, la/le clausola/e sociale/i riportata/e nel Disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell'art. 57, comma 1 e 2-bis e art. 1, comma 2 e 3 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023 l'appaltatore, diverso da quelli indicati al **comma 1** (con oltre 50 dipendenti), che occupa un **numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto**, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e **la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999**, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione committente applica la penale nella misura indicata del 1 ‰ (uno per mille dell'ammontare netto contrattuale).
4. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023 determina, altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento

ART. 20 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE -CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. la tipologia di prestazioni richieste non rientra fra i Criteri Ambientali Minimi previsti nei CAM vigenti. I criteri di base prescritti nel presente documento rispettano, ove compatibili, i ***Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde, adottati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 - pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.***
2. Sono comunque richieste all'Appaltatore alcune accortezze/prescrizioni richiamati nel CAM quali:
 - a. non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici
 - b. Il diserbo dovrà essere eseguito mediante l'impiego di **attrezzature meccaniche o manuali a basso**

impatto ambientale, preferibilmente elettriche o a batteria, ovvero dotate di motorizzazioni conformi alle vigenti normative europee in materia di emissioni e rumorosità

- c. Le lavorazioni dovranno essere organizzate in modo da **ridurre al minimo l'impatto acustico e ambientale** (privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica) anche mediante una corretta pianificazione degli orari di intervento, con particolare riferimento alle aree urbane e residenziali.
- d. **È fatto espresso divieto di utilizzo di prodotti chimici, erbicidi, fitofarmaci o diserbanti di qualsiasi natura, anche se classificati come biologici o naturali. Il controllo delle infestanti dovrà essere effettuato esclusivamente mediante metodi meccanici, manuali o fisici.**
- e. **residui vegetali prodotti** dalle attività di diserbo dovranno essere **raccolti e gestiti correttamente**, con conferimento a recupero o smaltimento secondo la normativa vigente in materia di rifiuti verdi; è vietato l'abbandono o il deposito incontrollato dei materiali di risulta
- f. l'Appaltatore dovrà garantire che il **personale impiegato** sia adeguatamente **formato sulle tecniche di diserbo sostenibile**, sull'uso corretto delle attrezzature e sul rispetto delle prescrizioni ambientali previste dai CAM.

3. **Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione dei CAM, inclusi quelli relativi alle attrezzature, alla formazione del personale e alla gestione dei residui, si intendono compresi nei prezzi contrattuali e non daranno luogo a compensi aggiuntivi.**

4. **Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle penali previste dal Capitolato, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela della Stazione Appaltante.**

ART. 21 SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI

- 1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- 2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
- 3. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
- 4. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art.119 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023
- 5. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni (in caso di mancato rispetto delle seguenti condizioni il subappalto è vietato):
 - a. Il concorrente all'atto della offerta abbia indicato indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
 - b. non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II D.Lgs. 36/2023 e alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
 - c. il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire
 - d. che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica
 - e. che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023).
- 6. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

7. Ai sensi dell'art. 119 co. 3 lett.d) del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a. l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.lgs. 36/2023);
- b. le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i Aggiudicatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.lgs. 36/2023).

8. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D. lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. L'Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

10. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, co. 2.

11. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.

12. I subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

13. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della Prestazione, **per tutti i sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. In ogni caso resta la responsabilità esclusiva del Soggetto certificato incaricato.

14. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la AnconAmbiente S.p.A da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari o subcontraenti.

15. **Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.**

ART. 22 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla DEC, prima della emissione di uno stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e gli oneri della sicurezza e la proposta motivata di pagamento

2. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
3. Nei casi indicati dall'art. 119 co. 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante, provvede al pagamento diretto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
4. Nei casi espressamente prescritti dall'art. 119 co. 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, AnconAmbiente S.p.A provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori solo previo nulla osta da parte dell'appaltatore. Qualora l'Appaltatore non rilasci il richiesto nulla osta, AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di valutare le motivazioni dell'eventuale diniego e procedere in ogni caso ai sensi della normativa sopra richiamata.
5. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DE e/o RUP all'appaltatore e/o al subappaltatore, relativi a lavorazioni/prestazioni/forniture eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - b. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo delle prestazioni contabilizzate e, allo stesso tempo sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
6. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al co. 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo co., del Codice civile.
7. Nei casi si provveda al pagamento diretto dei subappaltatori l'appaltatore trasmetterà fattura alla Committenza pari all'intero importo (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge* e *split payment*) indicato nel Certificato di Pagamento allegando a questa la fattura che il subappaltatore/i ha emesso alla ditta appaltatrice (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge*). La Stazione Appaltante emetterà quindi mandati di pagamento distinti a favore di appaltatore e subappaltatore/i

ART. 23 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

1. L'Appaltatore e il Subappaltatore o subcontraente sono responsabili in solido
 - a. ai sensi dall'art. 119 co. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 **nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto/subcontratto sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori/servizi/forniture subappaltati.**
 - b. nei confronti degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (salvo i casi di cui di cui all'art.119 co. 11, lettere a) e c) del D.lgs 36/2023)
 - c. Ai sensi dell'art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023, degli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori/subcontraenti, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza (POSD, DUVRI etc) redatti dai singoli subappaltatori/subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario.
2. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l'appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell'avvenuta rescissione a AnconAmbiente S.p.A ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 24 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento e l'esecuzione si effettua nei limiti, modalità e procedure di cui al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.

2. Per ogni Lotto, l'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'**Offerta Economicamente Più Vantaggiosa** di cui all'art. 108 del D.lgs 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, **con i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti e nel disciplinare di gara.**

3. **Il contratto di appalto è stipulato con corrispettivo a misura;** si precisa che i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili e comprensivi di tutte le spese, sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa, e comprensivi delle prestazioni indicate nel CSA per tutta la durata dell'appalto salvo i casi di cui all' **Art. 13 Revisione del prezzo**

4. Dovrà essere garantito almeno il rispetto dei parametri tecnici ed i livelli prestazionali indicati nel CSA. Quanto riportato nella descrizione dettagliata degli elementi tecnici minimi di cui **all'Art. 49 Capitolato Tecnico** del CSA, è considerato il "minimo inderogabile" di carattere prestazionale richiesto da AnconAmbiente S.p.A.

5. Il mancato rispetto degli elementi tecnici minimi di cui **all'Art. 49 Capitolato Tecnico** del C.S.A, fatte salve lievi e minime difformità che non modifichino la natura e la funzione di destinazione di carattere prestazionale e valutate tali ad insindacabile giudizio della AnconAmbiente S.p.A., renderà "non conforme" il servizio.

6. L'offerta tecnico/qualitativa dell'appaltatore costituisce, a tutti gli effetti, obbligo di natura contrattuale. L'aggiudicatario, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed amministrativa prevista nell'offerta tecnico/qualitativa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto pertanto costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario e saranno soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione e all'applicazione delle penali contrattuali. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta qualitativa, ivi comprese le migliorie di ordine manutentivo e gestionale, costituisce motivo di incameramento della garanzia definitiva

7. **Le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dall'Aggiudicatario per le eventuali aggiunte di materiali, prodotti, semilavorati, modifiche migliorative e migliorie in genere ed accettate dalla amministrazione appaltante costituiscono "elementi tecnici minimi" e saranno vincolanti ed a totale carico per l'Aggiudicatario e compensate nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi previste per l'appalto e a cui si riferiscono o alle quali sono collegate.** Qualora durante il corso del contratto il materiale o l'attrezzatura o comunque il contenuto dell' offerta di una o più migliorie tecniche non può più essere utilizzato dall' Aggiudicatario (in quanto, ad esempio, non più reperibile sul mercato e comunque per motivi non discrezionali) questo dovrà sostituirlo con equivalente o di qualità e caratteristiche superiori espressamente autorizzato dal DE.

8. Trattandosi nella sostanza di **"contratti attuativi di servizi ad esecuzione continuata con ordini frazionati"**, l'operatore economico, accettando il presente CSA, si impegna ad approntare tutte le quantità di beni e servizi che saranno richiesti da AnconAmbiente S.p.A. secondo le necessità che AnconAmbiente S.p.A. stessa determinerà a proprio insindacabile giudizio nel periodo di riferimento contrattuale.

9. Le prestazioni in economia sono da considerarsi eccezionali, e, ove inevitabili, dovranno essere espressamente richieste da AnconAmbiente S.p.A.

ART. 25 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre a quanto prescritto specificatamente nel presente CSA, sarà a totale carico dell'Aggiudicatario, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi derivanti dall'offerta, ogni altro onere per dare le **Prestazioni** a perfetta regola d'arte, tra cui in particolare gli oneri seguenti:

- a. l'esecuzione dei servizi deve avvenire recando il minimo impedimento possibile al regolare svolgimento delle attività cittadine e dovranno essere effettuate senza arrecare disturbi o molestie. Nei casi in cui ciò non fosse possibile, le attività dovranno essere effettuate oltre il normale orario di lavoro e l'Aggiudicatario dovrà prendere accordi diretti con i responsabili indicati dalla AnconAmbiente;
 - b. I servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti **comunali**, regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e di quelle eventualmente sopraggiunte nel corso dell'esecuzione del contratto
 - c. **certificati, schede tecniche e documentazione definita nel presente CSA**
 - d. tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate a causa della Prestazione da eseguire;
 - e. tutte le spese relative al risarcimento di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione della **Prestazione**;
 - f. l'adozione, nell'esecuzione del contratto, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'esecutore del contratto sarà unico responsabile sia penalmente sia civilmente.
 - g. l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
 - h. l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali
 - i. la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.
2. L'Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni e gli ordini della AnconAmbiente S.p.A., salvo la facoltà di fare le sue osservazioni. Nel caso in cui l'Aggiudicatario ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso alla Prestazione cui le eccezioni si riferiscono.
3. L'Aggiudicatario non avrà diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza delle maestranze della AnconAmbiente S.p.A per l'esecuzione delle ispezioni durante l'espletamento dell'appalto o di altre Imprese nell'ambito dei cantieri in particolare per l'attesa derivante dall'esecuzione delle prestazioni di loro competenza.
4. Il corrispettivo di tutti i richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo offerto e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti.
5. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente.
6. Nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti, nonché dal codice della strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati dai servizi.

ART. 26 CONTROLLO QUALITÀ E ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di effettuare regolari controlli di qualità su ogni **Prestazione** svolta rispetto alle caratteristiche/prestazioni/tempistiche minime indicate nel CSA.
2. Le **Prestazioni** effettuate di cui al presente CSA con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali rispondenti a quanto indicato all' **ART. 49 CAPITOLATO TECNICO** -
3. Costituisce parte integrante dell'accettazione del **Servizio** anche la consegna di tutti gli eventuali documenti di cui all' **ART. 49 CAPITOLATO TECNICO**

4. Durante l'esecuzione del contratto la AnconAmbiente S.p.A, per tramite del RUP/DEC o suoi incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, sul **Servizio** in oggetto, una serie di operazioni di monitoraggio, controlli e verifiche anche a campione, al fine di accertare la conformità dei prodotti rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato. Le **Prestazioni** svolte dovranno risultare conformi a tutti i requisiti prescritti. I controlli sulle prestazioni svolte potranno riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a. ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni, senza obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l'esercizio dell'attività dell'Appaltatore;
- b. verifiche necessarie all'accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni in qualsiasi momento, salvo adeguato preavviso;
- c. acquisizione di tutte le informazioni disponibili presso l'Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente all'esecuzione dell'Appalto, mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l'obbligo di riservatezza;
- d. richiesta di relazioni o aggiornamenti del Piano Operativo in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti economici, finanziari o tecnici dell'impresa riferiti allo specifico appalto.

5. AnconAmbiente S.p.A, telefonicamente e/o a mezzo fax e/o mail, a suo insindacabile giudizio e su ciascuna prestazione eseguita può:

- a. accettare la singola prestazione eseguita;
- b. dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la singola prestazione eseguita (ad esempio rilascio di pareri parziali o incompleti)
- c. rifiutare, in tutto o in parte la singola prestazione eseguita

Nella ipotesi di riscontro tipo b) possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali/decurtazioni

Nella ipotesi di riscontro tipo c) l'Aggiudicatario dovrà effettuare gli interventi "conclusivi e/o a regola d'arte" a proprie spese entro 48 h dalla segnalazione inviata all'Impresa (data e orario fax o e-mail).

6. A nessun titolo, né la semplice comunicazione di conclusione della Prestazione da parte dell'Affidatario, né il tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti accertamenti saranno considerati tacita accettazione dei prodotti forniti.

7. L'emissione del certificato di pagamento o dell'avvenuto pagamento delle **Prestazioni** svolte non esonera comunque l'Affidatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica ma vengano in seguito accertate

8. L'Appaltatore ha l'obbligo di ripetere/completare le **Prestazioni** rifiutate. La ripetizione/completamento della Prestazione deve avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del DEC. In via di eccezione, le **Prestazioni** che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo (servizio rivedibile). Decorso inutilmente il termine per la ripetizione/completamento della **Prestazione**, è applicata la penalità di cui **Art. 31 Penali**.

ART. 27 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. L'aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del CSA in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente CSA. L'Aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura/servizio, dovrà uniformarsi a tutte le normative sotto richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso del contratto anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso dell'affidamento, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.

2. I materiali, le attrezzature ed i prodotti utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni richieste dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..
3. Le verifiche sull'uso di materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc.
4. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del Contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto di appalto
5. Fra le leggi e i regolamenti si citano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustiva, i riferimenti normativi e le norme tecniche principali che dovranno essere seguiti per lo svolgimento della Prestazione:

Disciplina dei contratti pubblici:

- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- Criteri Minimi Ambientali in vigore definiti nell'ambito del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed. 2023* e atti attuativi collegati e s.m.i applicabili all'appalto in oggetto ed in particolare i *Criteri ambientali minimi per l'affidamento la tipologia di prestazione non rientra fra i Criteri Ambientali Minimi previsti nel CAM "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (adottati DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)*
- legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*"
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*"
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"
- le norme del *codice civile*
- Atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (pareri, determinazioni e altri provvedimenti diversi dalle Linee guida);

Disciplina in materia igienico-sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i, oltre a quelli nazionali e regionali applicabili al caso di specie e vigenti al momento della scadenza dell'attività di cui all'incarico;

Disciplina in materia di sicurezza sulla strada:

- D.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
- Decreto 10 luglio 2002: *Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*

- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba eseguirsi l'appalto, indipendentemente dalle disposizioni del presente CSA

6. Le relazioni/schede tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
7. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative relative al presente appalto, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente documento.
8. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
9. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
10. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
11. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale e comunque quella che meglio rispondeva ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023
12. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 28 SOSPENSIONE E PROROGA

1. Nel caso ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le **Prestazioni** contrattuali procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione totale o parziale dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Nelle ipotesi di cui all'art. 121 comma 1, 2 e 5 del D.lgs. 36/2023, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad $\frac{1}{4}$ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano al fornitore esclusivamente la rifusione degli oneri per il deposito e la custodia delle forniture e gli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
4. Ai sensi dell'art. 121 comma 10 del D.lgs. 36/2023, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, dello stesso art. 121, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati nell'allegato II.14
5. Quando successivamente all'avvio del **Servizio** insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del contratto, l'esecutore prosegue le parti di **Prestazioni** eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle **Prestazioni** non eseguibili, dandone atto in apposito verbale..

6. Alla presenza della Contraente, il DEC redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente.
7. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa dell'attività.
8. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel contratto per l'ultimazione di esecuzione delle prestazioni
9. In ragione delle finalità istituzionali che la AnconAmbiente S.p.A è tenuta a perseguire e della rilevanza che assumono le prestazioni oggetto di affidamento, in nessun caso lo svolgimento della Prestazione oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà essere sospesa dalla Contraente; in tal caso, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' **Art. 33 Facoltà di Recesso e Risoluzione del contratto**
10. L'Aggiudicatario, qualora per fatti e circostanze obiettivi imprevisi ed imprevedibili e comunque a lui non imputabili non sia in grado di adempiere nei termini e alle condizioni previsti nel contratto può presentare, per iscritto **e congruo anticipo rispetto alle scadenze contrattuali**, motivata **istanza di proroga al DEC. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.**
11. Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto attuativo e/o dell'Accordo Quadro non fosse raggiunto l'importo contrattuale, la Anconambiente **si riserva di applicare l'opzione di proroga temporale** e si riserva di prorogare la sola durata del contratto (resta immutato l'importo contrattuale) fino ad un massimo di 12 mesi, ed il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
12. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
13. Costituiscono altresì motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a **causa di forza maggiore**, comprovati con valida documentazione. L'esecutore, in tali casi, **deve dare comunicazione all'Amministrazione committente entro tre giorni dal verificarsi dell'evento** e comunque entro il termine contrattuale.

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che (sussistenza contemporanea delle condizioni a,b,c) :

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

Da comprovare la condizione c) mediante invio entro tre giorni dal verificarsi dell'evento al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria)

Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le Parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale

ART. 29 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

1. L'Aggiudicatario potrà emettere regolare fattura con cadenza mensile. In particolare la fattura potrà essere emessa soltanto a seguito dell'accertamento tecnico contabile da parte della AnconAmbiente, mediante attività di monitoraggio e riscontro delle **Prestazioni** correttamente eseguite e ritenute liquidabili.
2. Fermo restando l'importo massimo di contratto, verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in gara dall'Aggiudicatario
3. Subordinatamente alla trasmissione mensile da parte dell'Appaltatore del "consuntivo" delle attività dall'Appaltatore di cui Art. 6 *Capitolato tecnico – Specifiche tecniche del servizio -Modalità operative e disposizioni sugli ordinativi*, e all'accettazione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione, si emetterà, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), entro un termine non superiore a 7 giorni il **certificato di pagamento** ai sensi dell'art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. L'Aggiudicatario emetterà quindi fattura elettronica il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., , mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i
4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegati nell'appalto, si applica quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione
5. La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) di riferimento ed il codice CID (Codice Identificativo interno della AnconAmbiente S.p.A. che verrà preventivamente comunicato all'Impresa dal referente della AnconAmbiente S.p.A.
6. **In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi.** Tali trattenute, ove gli enti previdenziali e assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023)
7. La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al **comma 4**, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.
8. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i
9. Ai sensi della Legge 205/2017 e dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i per la verifica della regolarità fiscale prevista dal D. Lgs. 36/2016, la AnconAmbiente S.p.A. non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, si dovrà segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
10. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del

conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla AnconAmbiente S.p.A. esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.

11. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto. In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente appalto.

12. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le prestazioni eseguite da ciascuno.

13. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla AnconAmbiente S.p.A.

14. Si comunica che l'art.3 del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito il 4 dicembre 2017 nella Legge n. 172, ha esteso l'ambito applicativo noto come meccanismo "Split Payment" o "Scissione dei Pagamenti" alla AnconAmbiente S.p.A. Pertanto, le fatture dovranno essere emesse ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72. Le fatture emesse, senza l'applicazione del meccanismo succitato, non potranno più essere accettate e tanto meno liquidate e le stesse andranno restituite e sostituite.

ART. 30 VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

2. La verifica di conformità dell'Accordo Quadro o del Contratto Attuativo è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione del contratto entro e conclusa entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione del Contratto. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

5. **La Stazione Appaltante, se gli Accordi Quadro/Contratti Attuativi avranno prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del D.lgs 36/2023, si avvale della facoltà di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.**

6. Qualora non si ricada nella ipotesi del comma 5, esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

7. Alla data di emissione del certificato di verifica/regolare esecuzione si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del D. lgs 36/2023, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del

codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

8. All'esito positivo della verifica/regolare esecuzione Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di verifica/regolare esecuzione

9. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

10. Il certificato di verifica/regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023

ART. 31 PENALI

1. La AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di verificare, senza necessità di preavviso, la rispondenza delle prestazioni effettuate con quanto richiesto da CSA.

2. Premesso che una differente modalità di esecuzione dell'appalto rispetto a quanto contrattualmente stabilito è da ritenersi valida solo se concordata anticipatamente con AnconAmbiente S.p.A. e comunque del tutto eccezionale, sono da considerarsi inadempienze contrattuali la mancata (parziale o totale) o ritardata effettuazione delle **Prestazioni** richieste e delle comunicazioni rispetto ai termini stabiliti e/o alle modalità indicate nel presente CSA.

3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine specificati all'**Art. 49 Capitolato Tecnico-Tempistiche dei Servizi e Cronoprogramma delle prestazioni** del presente CSA (ad esempio, avvio in ritardo oltre il settimo giorno rispetto alla data massima di inizio del servizio programmato per l'intervento o oltre le 48 o 24 ore per gli interventi straordinari o urgenti) si applica per ogni giorno naturale e consecutivo successivo alla data prevista di avvio della prestazione una penale pari al **0.5 % (zerovirgolacinque per mille)** dell'importo del Contratto Attuativo.

4. Parimenti si applica una penale pari al **0.5 % (zerovirgolacinque per mille)** dell'importo del **Contratto Attuativo** per ogni inadempimento accertato dalla Stazione Appaltante dell'**Art. 26 Controllo qualità e accettazione delle prestazioni** e una penale pari al **.5 % (zerovirgolacinque per mille)** del valore del **Contratto Attuativo** per ogni giorno intercorrente fra la data di comunicazione del rifiuto della prestazione e la data di esecuzione a regola d'arte della prestazione (ad esempio nei casi di cui al comma 8 dell'art. **Art. 26 Controllo qualità e accettazione delle prestazioni**).

5. Nel caso di superamento della durata contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'esecutore può essere assegnato un termine per l'esecuzione delle **Prestazioni**, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie

6. Qualora l'applicazione delle penali per inadempienze determini un importo complessivo delle stesse superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo **contrattuale del Contratto Attuativo e/o dell'Accordo Quadro**, il DEC proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'esecutore può essere assegnato un ulteriore termine per l'esecuzione delle prestazioni, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

7. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'aggiudicatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni al RUP entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dalla AnconAmbiente S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la AnconAmbiente S.p.A. procede all'applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.

8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, del Codice Civile.

9. Le penali disciplinate dal presente articolo sono cumulabili tra di loro e saranno, a discrezione di AnconAmbiente S.p.A. applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Aggiudicatario o notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura emessa dall'aggiudicatario.

ART. 32 PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Non sono previste premialità.

ART. 33 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e smi ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, AnconAmbiente S.p.A si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla AnconAmbiente S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

3. Relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto dell'art. 68 co. 17 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 34 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO

1. La AnconAmbiente S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, come previsto all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

2. Il recesso di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 35 FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà della AnconAmbiente S.p.A. risolvere il contratto dell'Accordo Quadro o il contratto Attuativo nelle ipotesi e nelle modalità di cui agli artt. 122 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 e ss. del Codice civile.

2. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accertata un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. Sono da considerarsi grave inadempimento (elenco non esaustivo):

- Per frode nell'esecuzione della Prestazione;
- Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione della Prestazione oggetto dell'appalto;
- Qualora dovessero incorrere in più di **cinque** segnalazioni, anche non consecutive e relative anche a Contratti Attuativi diversi, di mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità di esecuzione della Prestazione;

- applicazione di numero **cinque** penali anche a Contratti Attuativi diversi ed anche di diversa natura per inadempienza contrattuale
- Nei casi di imperizia nello svolgimento dell'appalto e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- In caso di sospensione della **Prestazione** da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del Codice civile;
- Per scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
- Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- mancanza applicazione del contratto CCNL dichiarato per il personale impiegato per le forniture/servizi;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto di cui al presente CSA

3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104 co. 9 del D.lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali (art. 122 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14.).

5. In caso di risoluzione contrattuale, la AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri l'esecuzione dell'appalto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023. AnconAmbiente S.p.A. potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'Impresa Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

6. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la soluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte delle prestazioni eseguite in modo completo e accettato da AnconAmbiente S.p.A., fatto salvo il maggior onere derivante a AnconAmbiente S.p.A. per la tipula del nuovo contratto necessario per il completamento delle prestazioni. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire alla AnconAmbiente S.p.A., danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

7. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la AnconAmbiente S.p.A., oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 36 DIRITTI DI AUTORE

1. L'Affidataria assume l'obbligo di garantire alla AnconAmbiente S.p.A. il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo ed assume nei confronti della AnconAmbiente S.p.A. la piena responsabilità di garantire che la fornitura non è e non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e la libertà e liceità dell'uso di detta fornitura.

2. La AnconAmbiente S.p.A. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto Aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della Prestazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa o diritti di proprietà di terzi.
3. La Aggiudicataria che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto/detengano la privativa/brevetto, segnala per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e deve dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi alla Aggiudicatario.
4. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne la AnconAmbiente S.p.A. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità ad essi relative a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto. Per conseguenza, l'Operatore Economico risponderà nei confronti della Committente di tutti i danni che quest'ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l'eventuale violazione di brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a fornire assistenza legale in caso di necessità

ART. 37 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E ACCETTAZIONE DEL CSA

1. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni, anche locali, che attengono all'esecuzione della Prestazione richiesta.
2. L'Aggiudicatario deve aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nel presente CSA e relativi allegati, ivi compresi quelli riferiti, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettata la Prestazione richiesta.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario del contratto equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della Prestazione oggetto del presente CSA.

ART. 38 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONI DI CREDITO

1. E' vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.
2. Ai sensi dell'art. 6 co. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 è preventivamente accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
3. La cessione del credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ART. 39 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di incarico le norme ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'Aggiudicatario dichiarerà di avere preso perfetta conoscenza:
 - tutta la documentazione di gara, il presente CSA e relativi allegati;
 - l'offerta dell'Aggiudicatario nelle componenti tecnica ed economica;
 - il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36: "Codice dei Contratti Pubblici" e tutti gli eventuali decreti attuativi e linee guida approvati alla data di avvio della procedura di affidamento anche se non materialmente allegati;
 - lettera di affidamento/contratto;

- le polizze a garanzia depositate.

ART. 40 ESONERO RESPONSABILITÀ DELLA ANCONAMBIENTE S.p.A. E RISPETTO DELLE NORMATIVE

1. Tutti i componenti utilizzati per lo svolgimento del Contratto dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica.
2. L'Appaltatore assume a proprio carico, senza eccezioni o riserve, tutte le responsabilità civili e penali che per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle forniture/servizi oggetto del presente contratto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della AnconAmbiente S.p.A sia di terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'AnconAmbiente S.p.A e tenendo esonerata la AnconAmbiente S.p.A. dalle relative conseguenze. Indipendentemente dalle altre condizioni, l'Aggiudicatario è responsabile dei danni direttamente provocati a persone, animali cose e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente S.p.A. che di Terzi cose e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura dai servizi accessori svolti e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti
3. Qualora la AnconAmbiente S.p.A venga convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, e le sia contestata la violazione di prescrizione legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità, o non rispondenza alle norme giuridiche della fornitura, l'Aggiudicatario è obbligata a tenere la AnconAmbiente S.p.A indenne da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali, risarcendola dei danni sofferti.
4. La AnconAmbiente S.p.A è tenuta ad informare l'Aggiudicatario non appena appreso che la violazione delle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura.
5. AnconAmbiente S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Aggiudicatario ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere; senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla AnconAmbiente S.p.A o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del contratto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della AnconAmbiente S.p.A., salvi gli interventi in favore dell'Aggiudicatario da parte di società assicuratrici.
6. AnconAmbiente S.p.A resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dalla Prestazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Aggiudicatario come effetto dell'affidamento. AnconAmbiente S.p.A non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Aggiudicatario ad opera di terzi

ART. 41 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Aggiudicatario rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni riconducibili in dipendenza della esecuzione dell'appalto contratto arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente S.p.A. che di terzi rimanendo a suo totale carico il completo risarcimento e/o riparazione degli stessi.
2. AnconAmbiente S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la aggiudicatario ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere
3. La Ditta aggiudicatario dovrà presentare all'atto della stipula ad AnconAmbiente S.p.A, oltre alle assicurazioni di legge, una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT.) di durata pari alla durata dei Contratti Attuativi ovvero con obbligo di rinnovo e fino alla scadenza di tutti contratti attuativi, compreso l'eventuale periodo di proroga che tenga indenne la AnconAmbiente da responsabilità civile per danni a terzi. La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di almeno € 500.000,00. Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall'Affidatario e da tutti gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale a vario titolo, come ad esempio il subaffidatario. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Società.

4. Le quietanze di rinnovo della copertura dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla AnconAmbiente, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.
5. L'Affidatario è sempre tenuto a denunciare il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice, laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e/o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento delle responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell'Affidatario le dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori.
6. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
7. L'Affidatario è tenuto a comunicare ad AnconAmbiente S.p.A i sinistri, denunciati direttamente allo stesso, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto di AA.
8. L'Affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso AnconAmbiente S.p.A e Terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle cose siano adibite o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'affidamento, restando inoltre inteso che tutte le eventuali esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo di polizza saranno comunque a totale carico dell'Affidatario.

ART. 42 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, per la **sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro.**
2. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 per la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs 36/2023 , **pari al 5 per cento dell'importo contrattuale** ,
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D. lgs 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma
4. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
6. AnconAmbiente S.p.A ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

7. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 co. 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (se richiesta) in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 43 DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 44 CONTESTAZIONI E RISERVE

1. L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 115 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio

2. Qualora sorgano controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di appalto o rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il DEC o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte e l'Aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione delle prestazioni. Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al DEC per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

3. Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del RUP all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 nel primo atto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: il processo verbale di avvio dell'esecuzione; il processo verbale di sospensione dei servizi; il processo verbale di ripresa dei servizi; il certificato di ultimazione; il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione; l'ordine di servizio; il certificato di pagamento.

4. Ai sensi dell'art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023 le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono:

- formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

5. Le controversie che non trovano soluzione con le procedure di cui ai commi precedenti possono essere trattate con le modalità previste all'art. 211 (accordo bonario) o all'art. 212 (transazione) del D.lgs. 31/03/2023 n. 36.

6. Qualora le controversie non trovino soluzione negli strumenti citati ai commi precedenti saranno deferite alla competenza al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

7. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del contratto di fornitura, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Ancona.

ART. 45 CODICE ETICO

1. Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente S.p.A. sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo §(MOGC) adottati da AnconAmbiente S.p.A. stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n° 231 e della legge 190/2012 (disponibile sul sito internet <https://www.anconambiente.it/codice-etico/>).

ART. 46 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation e la relativa normativa italiana di adeguamento, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

2. Mediante la firma del medesimo, l'Appaltatore garantisce di essere in possesso di adeguata esperienza, capacità e professionalità in misura tale da garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di essere in possesso di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

3. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

4. L'Appaltatore si obbliga quindi ad attuare ogni attività volta ad impedire che le informazioni già menzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a comunicare al Responsabile di I Livello, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

5. Analogamente l'Aggiudicatario autorizza la AnconAmbiente S.p.A. al trattamento dei dati personali conseguenti e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento.

6. L'aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso dell'appalto, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente CSA.

7. L'inosservanza dei già menzionati obblighi costituirà grave inadempienza e la AnconAmbiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 47 ELABORATI DI PROGETTO

1. Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

N	SIGLA	DENOMINAZIONE
1	CSA	CAPITOLATO SPECIALE APPALTO contenente RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA
2	DUVRI -LT1-	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZIALE – LOTTO 1 ANCONA
3	DUVRI -LT2-	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZIALE –LOTTO 2 FABRIANO-CERRETO D'ESI
4	DUVRI -LT3-	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZIALE – LOTTO 3 ASSE NORD-SUD ANCONA

ART. 48 QUADRO ECONOMICO

A) Somme a Base D'asta				TOTALE
a.1) Forniture e Servizi a misura, a corpo, in economia				
a.1.1 a corpo			€	-
a.1.2 a misura			€	817.700,00
	Lotto 1 Ancona	€	506.000,00	
	Lotto 2 Fabriano - Cerreto D'Esi	€	289.500,00	
	Lotto 3 Asse Nord-Sud Ancona	€	22.200,00	
a.1.3 in economia			€	-
Totale soggetto a ribasso				€ 817.700,00
a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta				€ 35.673,00
a.2.2 a misura				
	Lotto 1 Ancona	€	12.306,00	
	Lotto 2 Fabriano - Cerreto D'Esi	€	7.383,00	
	Lotto 3 Asse Nord-Sud Ancona	€	15.984,00	
Totale forniture e servizi (a1+a2)				€ 853.373,00
B) Somme a disposizione stazione appaltante				
b.1) Prestazioni in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				€ -
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)				€ -
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)				€ -
b.4) Imprevisti, adeguamento prezzi e arrotondamento, accantonamenti				€ 412.463,62
b.4.1 Imprevisti		€	85.337,30	
b.4.1 Accantonamento per adeguamento prezzi - compensazioni		€	42.668,65	
b.4.3 Proroghe contrattuali 1 anno		€	284.457,67	
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ -
b.6) Spese tecniche progettazione ed esecuzione				€ 27.000,00
b.6.7 direzione dell'esecuzione		€	27.000,00	
b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione				€ -
b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -
b.9) Spese per pubblicità contributo ANAC				€ 660,00
b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici				€ 200,00
Totale somme a disposizione al netto di IVA				€ 440.323,62
TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA				€ 1.293.696,62
b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 187.887,26
b.11.1) IVA 22%		€	187.742,06	
b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 (IVA 22%)		€	145,20	
b.11.3) IVA b.4 come dovuta				€ 28.161,31
b.11.3.2) IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza		€	28.161,31	
b.11.5) IVA b.6 + b.10 (dIVA 22%)				5.984,00
TOTALE IVA				€ 222.032,57
TOTALE COMPLESSIVO CON IVA				€ 1.515.729,19

PARTE SECONDA – CAPITOLATO TECNICO

ART. 49 CAPITOLATO TECNICO

- Quanto esposto definisce le caratteristiche tecniche/funzionali/prestazionali minime che dovranno caratterizzare le prestazioni oggetto dell'affidamento.
- Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nel Contratto. In ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la tipologia di Prestazione e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di emanazione locale inerenti la materia, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
- Le prestazioni di appalto dovranno essere espletate con le modalità, le tempistiche e le condizioni specificate nel presente CSA.

4. L'Anconambiente Spa si riserva la facoltà di fare eseguire da altri operatori economici, parte dei servizi affidati, nei casi di accertata impossibilità dell'Aggiudicatario ad eseguire le prestazioni richiesti nei modi e nei tempi previsti senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell'Aggiudicatario.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE PER LOTTO 1 – ANCONA E LOTTO 2 – FABRIANO E CERRETO D'ESI

5. L'appalto riguarda esclusivamente la rimozione delle erbe infestanti per garantire adeguate condizioni di decoro della città e delle strade, non attiene alla manutenzione del verde cittadino dei parchi o giardini.

6. L'esecuzione dei servizi deve avvenire recando il minimo impedimento possibile al regolare svolgimento delle attività cittadine e dovranno essere effettuate senza arrecare disturbi o molestie. Nei casi in cui ciò non fosse possibile, le attività dovranno essere effettuate oltre il normale orario di lavoro e l'Aggiudicatario dovrà prendere accordi diretti con i responsabili indicati dalla AnconAmbiente.

7. L'Aggiudicatario per l'effettuazione del servizio dovrà attenersi alle normative cogenti del Comune oggetto di intervento, attenersi alla pianificazione concordata con la Stazione appaltante nelle date e negli orari definiti, assicurarsi che non ci sia la presenza di persone nelle immediate vicinanze dell'area di intervento.

8. Il servizio in oggetto deve essere ispirato a criteri di efficacia, considerando comunque prioritarie la salute e la sicurezza dei cittadini e degli operatori, nonché il rispetto per l'ambiente.

9. La Prestazione consta nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi:

a. **Rimozione delle infestanti:** tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni del taglio o estirpazione dell'erba da effettuarsi manualmente ovvero attraverso l'utilizzo di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti regolarmente omologati in base alla normativa vigente, quale a titolo indicativo e non esaustivo decespugliatore a motore munito di testina e filo di nylon e protezione parasassi, motoseghe, ventole, soffiatori e altre attrezzature manuali per la rimozione di piccoli ciuffi d'erba (zappette, raschietti ecc) o ove necessario con barra falciante o trincia, a seconda delle caratteristiche del sito. Gli interventi si svolgeranno prevalentemente lungo le strade, piazze ed i marciapiedi, comprese le banchine stradali; sono compresi gli oneri di rifinitura e dell'asportazione del materiale di risulta dello sfalcio intorno a cordonate, muretti, panchine e di qualsiasi ostacolo e quant'altro presente nell'area di intervento, le operazioni dovranno risultare uniformi e omogenee.

b. **Pulizia generale, raccolta e smaltimento nelle aree oggetto di intervento:** tutte le operazioni sopra descritte sono integrate con la pulizia dell'area ovvero è compresa la raccolta, la ramazzatura e la pulizia delle superfici da foglie, rami ed ogni materiale estraneo, compreso il trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato. Dovrà quindi essere compresa l'asportazione di limitate quantità di rifiuti che si trovano nelle aree oggetto di intervento di rimozione delle verde infestante. **L'Appaltatore, risultando essere esso stesso il produttore dei rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione del verde** (art. 266 comma 4 D.Lgs.152/06 e s.m.i), dovrà provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nell'ambito della gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), relativamente alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero degli stessi. residui delle lavorazioni e ogni altro rifiuto prodotto dall'appaltatore durante l'esecuzione dei servizi si intenderanno di proprietà della ditta Appaltatrice, che si impegnerà ad assicurare una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree di lavoro nel rispetto degli obblighi di legge e a favorire, laddove possibile, forme di raccolta differenziata/riciclaggio /recupero/riuso dei seguenti materiali: carta, plastica, alluminio, vetro, pile ecc. Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, sassi, carte, rifiuti in genere ecc. derivanti dall'esecuzione dei lavori del presente capitolato dovranno essere asportati ogni giorno e trasportati in discarica o altri idonei impianti, conformemente alla normativa vigente, a cura e spese della ditta, in quanto sono da considerarsi oneri già inclusi. È inoltre fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito. Tutto il materiale di risulta proveniente da ogni area di intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l'intervento di manutenzione in una successiva area. Alla cessazione della prestazione quotidiana, dovranno risultare liberati dai residui delle operazioni di manutenzione del verde, comprese le aree pubbliche contermini, le aree per viabilità e sosta. Le cunette stradali e le caditoie stradali dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre di ogni rifiuto o detrito prodotto dalle prestazioni svolte Per le operazioni di taglio erba da

svolgere su banchina o più in generale in prossimità di sedi stradali l'intervento dovrà prevedere, se necessario, la presenza di movieri al fine di limitare le interferenze con il traffico stradale la collocazione di tutta la segnaletica di preavviso necessaria ad evidenziare la presenza del cantiere. In tal caso le attività descritte ai **punti a. e b.** sono compensate con la voce prezzo **art. DIS.1.**

c. **Pulizia generale, raccolta e smaltimento nelle aree oggetto di intervento con contributo di AnconAmbiente** : AnconAmbiente si riserva di effettuare la pulizia con spazzatrice dell'area diserbata. In tal caso l'Aggiudicatario dopo il diserbo dovrà comunque favorire la pulizia dell'area spostando tramite soffiatori/rammazzatura il materiale in punti prestabiliti tali che la spazzatrice possa raccoglierci. In tal caso l'onere della raccolta finale e smaltimento è a carico di AnconAmbiente. In tal caso le attività descritte ai **punti a. e c.** sono compensate con la voce prezzo **art. DIS.2.**

d. Gli eventuali interventi di taglio/estirpazione senza raccolta descritti al punto c. (art. DIS.2), sono eseguibili solo se preventivamente autorizzati e concordati da AnconAmbiente.

e. Nel caso si dovessero eseguire interventi di taglio/estirpazione in aree pedonali verdi (al momento non previste), AnconAmbiente può autorizzare l'uso di macchine tipo *chopper* che garantiscano che le erbe risultino minimamente sminuzzate e che ad operazione ultimata tale materiale sia uniformemente distribuito su tutta la superficie di intervento (se superficie verde) senza necessità di raccolta. In tal caso si applica la voce prezzo **art. DIS.2.** Resta esclusa questa possibilità nelle sedi stradali e nei marciapiedi, che in ogni caso dovranno risultare sempre liberi da materiale di risulta dell'intervento.

f. In caso di stagione vegetativa particolarmente umida con crescita rigogliosa, ed a seconda dell'importanza delle aree, l'AA potrà richiedere sempre la raccolta del materiale di risulta senza oneri aggiuntivi.

g. Le caditoie che si venissero a trovare nelle aree di intervento o nelle immediate vicinanze, dovranno essere mantenute libere da ogni materiale che ne possa limitare o annullare la capacità di raccolta e sgrondo.

h. Durante l'operazione di rifilatura attorno ad essenze arboree ed arbustive, si dovrà prestare particolare attenzione affinché non venga in nessun caso danneggiata la corteccia o il colletto delle stesse

i. **Sono vietati interventi di diserbo con prodotti fitoregolatori.**

10. È inoltre a totale onere e completa responsabilità dell'Appaltatore:

a) Procedere allo smaltimento (senza oneri aggiuntivi per AnconAmbiente) di eventuali rifiuti prodotti dallo svolgimento del servizio presso ditta debitamente autorizzata, secondo la normativa vigente in materia, fornendo a richiesta del Committente la relativa documentazione attestante il processo di smaltimento;

b) Segnalare le anomalie funzionali eventualmente rilevate nello svolgimento delle attività proprie del servizio fornito.

11. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni, alle norme generali e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite da AA. Tutti gli interventi descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, materiali di consumo e altro necessario, nonché raccolta, trasporto e conferimento, immediatamente alla fine delle operazioni di diserbo, del materiale di risulta, ove previsto, presso impianto autorizzato, compreso l'onere dello smaltimento.

12. Sarà a completo carico dell'Affidatario e di sua specifica competenza e responsabilità provvedere alla migliore e corretta organizzazione del servizio, garantendo sempre, su ciascuna area assegnata, la presenza di un numero di operatori, di mezzi e di attrezzature tali da garantire i livelli qualitativi richiesti. Per tale ragione l'appaltatore dovrà garantire, la presenza minima del seguente personale operativo di cantiere:

- Lotto 1: per ciascun Affidatario almeno due squadre operative, ove ogni squadra è composta da almeno due addetti allo sfalcio/estirpazione del verde e rimozione materiale di risulta, o in alternativa una squadra composta da tre operatori. **Nel caso in cui risulti Affidatario un solo O.E., questo dovrà mettere a disposizione almeno tre squadre operative**
- Lotto 2: almeno due squadre operative, ove ogni squadra è composta da almeno due addetti allo sfalcio/estirpazione del verde e rimozione materiale di risulta, o in alternativa una squadra composta

da tre operatori.

13. Il servizio è stato dimensionato considerando la necessità di interventi sfalcio meccanico/manuale per uno sviluppo lineare complessivo **considerato lo sviluppo doppio della linea mezzera strada (per tenere conto di ambo i lati della carreggiata/marciapiede) e una larghezza di diserbo/taglio/estirpazione pari a 1 m per ogni passaggio effettuato. L'altezza del diserbo deve essere eseguita "a raso" della superficie.**

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE PER LOTTO 3 – ASSE NORD-SUD DI ANCONA

14. Il Lotto 3 consiste nella esecuzione delle prestazioni di diserbo lungo la strada denominata **Asse attrezzato Nord/Sud (strada urbana di tipo D) del Comune di Ancona, comprese rampe di ingresso/uscita, svincoli, cordoli, marciapiedi, cunette/zanelle, parterre e aree pertinenziali stradali**, pertanto, oltre alle normali operazioni di diserbo ed estirpazione del verde infestante è richiesto a cura dell'Aggiudicatario l'allestimento del cantiere stradale ai fini della sicurezza.

15. Le **prestazioni richieste dovranno essere effettuate lungo il tratto di scorrimento a quattro corsie dell'Asse ed in tutti gli svincoli e rampe, di ingresso e uscita, fino all'intersezione con la strada successiva/precedente**, come evidenziato nell'allegato grafico (**Allegato 1**) al presente CSA dove sono evidenziati gli ingressi e le uscite da e per l'Asse Nord/Sud.

16. E' esclusa l'esecuzione delle seguenti attività:

- Rimozione delle infestanti già tagliate, estirpate o rimosse presenti a terra (**ad eccezione di svincoli e rampe**)
- Rimozione dei rifiuti rinvenuti
- Rimozione dei detriti
- Pulizia caditoie
- Spazzamento manuale e Spazzamento meccanizzato

Le sopra elencate attività verranno svolte dall'AnconAmbiente S.p.A, o da altra ditta incaricata, in concomitanza (all'interno dello stesso cantiere delimitato) dell'esecuzione delle attività previste a cura dell'Aggiudicatario. E' compito dell'Aggiudicatario coordinarsi con congruo anticipo con la AnconAmbiente S.p.A per l'esecuzione delle operazioni previste nel presente appalto, oltre che effettuare tutte le comunicazioni e ottenere tutte le dovute autorizzazioni necessarie dagli Enti interessati.

17. Sono altresì escluse dal Lotto 3 le attività da eseguirsi al di fuori della carreggiata stradale. In particolare **non sono previste attività** di alcun tipo da svolgere:

- oltre i limiti del guard rail: esternamente per quanto riguarda le corsie di marcia, internamente (spartitraffico) per quanto riguarda le corsie interne di sorpasso;
- Perimetrazione siepi, trinciatura infestanti, taglio rami e simili se presenti all'esterno delle carreggiate stradali e nelle aree prospicienti le stesse;
- In aree private, come distributori carburanti e simili.

Le suddette attività saranno svolte da ditte esterne terze, estranee al presente Appalto e al di fuori del cantiere.

18. L'esecuzione dei servizi deve avvenire recando il minimo impedimento possibile al regolare svolgimento del traffico. Nei casi in cui ciò non fosse possibile, le attività dovranno essere effettuate oltre il normale orario di lavoro e l'Aggiudicatario dovrà prendere accordi diretti con i responsabili indicati dalla AnconAmbiente.

19. L'Aggiudicatario per l'effettuazione del servizio dovrà attenersi alle normative cogenti del Comune oggetto di intervento, attenersi alla pianificazione concordata con la Stazione appaltante nelle date e negli orari definiti, assicurarsi che non ci sia la presenza di persone nelle immediate vicinanze dell'area di intervento.

20. Il servizio in oggetto deve essere ispirato a criteri di efficacia, considerando comunque prioritarie la salute e la sicurezza dei cittadini e degli operatori, nonché il rispetto per l'ambiente.

21. La Prestazione consta nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi:

a. La cantierizzazione stradale e il taglio/estirpazione del verde infestante presente lungo la strada denominata Asse attrezzato Nord/Sud (strada urbana di tipo D) del Comune di Ancona, comprese rampe di ingresso/uscita, svincoli, cordoli, marciapiedi, cunette/zanelle, parterre e aree pertinenziali stradali, oltre che le attività di raccolta degli sfalci prodotti durante le operazioni di taglio/estirpazione lungo gli svincoli/rampe.

E' obbligo dell'Appaltatore, per l'esecuzione delle prestazioni previste, effettuare le comunicazioni agli Enti competenti, ottenere le necessarie autorizzazioni dagli Enti interessati, fornire e posare idonea segnaletica stradale per l'effettuazione dei lavori. Tale segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese dell'Appaltatore secondo le norme del codice della strada da personale opportunamente addestrato che dovrà dimostrare il titolo al momento della presentazione dell'offerta e del perfezionamento del conferimento dell'incarico e nel caso di variazioni prima dell'esecuzione stessa dei servizi.

In particolare per le operazioni di cui sopra, si dovrà fare riferimento al Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m.i, ed al Decreto 10 luglio 2002: Disciplina tecnica relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. In merito a quest'ultimo, nella individuazione dello schema segnaletico da adottare, nel caso sia possibile scegliere tra più schemi segnaletici, la scelta dovrà ricadere nello schema che massimizzi la sicurezza stradale, degli operatori e degli automobilisti; AnconAmbiente si riserva la facoltà di richiedere e l'Appaltatore, che si obbliga di eseguire, la cantierizzazione stradale secondo lo schema segnaletico che ritiene maggiormente pertinente e cautelativo, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per tali richieste.

b. coordinare le attività previste con AnconAmbiente S.P.A in modo che non interferiscano con altri cantieri/lavorazioni previste nella stessa strada nello stesso periodo

c. **Rimozione delle infestanti:** tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni del taglio o estirpazione dell'erba da effettuarsi manualmente ovvero attraverso l'utilizzo di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti regolarmente omologati in base alla normativa vigente, quale a titolo indicativo e non esaustivo decespugliatore a motore munito di testina e filo di nylon e protezione parasassi, motoseghe, ventole, soffiatori e altre attrezzature manuali per la rimozione di piccoli ciuffi d'erba (zappette, raschietti ecc) o ove necessario con barra falciante o trincia, a seconda delle caratteristiche del sito.

d. **Pulizia generale solo negli svincoli e nelle rampe** delle aree oggetto di intervento: tutte le operazioni sopra descritte sono integrate con la pulizia dell'area ovvero è compresa **la raccolta, la ramazzatura e la pulizia delle superfici da foglie, rami ed ogni materiale estraneo, compreso il trasporto a smaltimento e l'onere dello smaltimento**. Dovrà quindi essere compresa l'asportazione di limitate quantità di rifiuti che si trovano nelle aree oggetto di intervento di rimozione del verde infestante.

L'Appaltatore, risultando essere esso stesso il produttore dei rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione del verde (art. 266 comma 4 D.Lgs.152/06 e s.m.i), dovrà provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nell'ambito della gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), relativamente alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero degli stessi.

Tutto il materiale di risulta proveniente da ogni area di intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l'intervento di manutenzione in una successiva area. Alla cessazione della prestazione quotidiana, dovranno risultare liberati dai residui delle operazioni di manutenzione del verde, comprese le aree pubbliche contermini, le aree per viabilità e sosta. Le cunette stradali e le caditoie stradali dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre di ogni rifiuto o detrito prodotto dalle prestazioni svolte.

e. Per le operazioni di taglio erba da svolgersi su banchina o più in generale in prossimità di sedi stradali l'intervento dovrà prevedere, se necessario, la presenza di movieri al fine di limitare le interferenze con il traffico stradale la collocazione di tutta la segnaletica di preavviso necessaria ad evidenziare la presenza del cantiere.

f. Gli eventuali interventi di taglio/estirpazione senza raccolta dovranno essere effettuati con macchine che garantiscano che le erbe risultino minimamente sminuzzate e che ad operazione ultimata tale materiale sia uniformemente distribuito su tutta la superficie di intervento, ad esclusione delle sedi stradali e dei marciapiedi, che in ogni caso dovranno risultare liberi da materiale di risulta dell'intervento.

g. Le caditoie che si venissero a trovare nelle aree di intervento o nelle immediate vicinanze, dovranno essere mantenute libere da ogni materiale che ne possa limitare o annullare la capacità di raccolta e sgrondo.

h. **Non sono previsti interventi di diserbo con prodotti fitoregolatori.**

22. È inoltre a totale onere e completa responsabilità dell'Appaltatore:

c) Procedere allo smaltimento (senza oneri aggiuntivi per AnconAmbiente) di eventuali rifiuti prodotto dallo svolgimento del servizio presso ditta debitamente autorizzata, secondo la normativa vigente in materia, fornendo a richiesta del Committente la relativa documentazione attestante il processo di smaltimento (ad esclusione del Lotto 3 dove la raccolta del materiale è a cura e carico dell'AA);

d) Segnalare le anomalie funzionali eventualmente rilevate nello svolgimento delle attività proprie del servizio fornito.

23. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni, alle norme generali e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite da AA. Tutti gli interventi descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, materiali di consumo e altro necessario, nonché raccolta, trasporto e conferimento, immediatamente alla fine delle operazioni di diserbo, del materiale di risulta **degli svincoli e delle rampe**, presso impianto autorizzato, compreso l'onere dello smaltimento.

24. Il servizio è stato dimensionato considerando la necessità di interventi sfalcio meccanico/manuale per uno sviluppo lineare complessivo **considerato lo sviluppo doppio della linea mezzzeria strada (per tenere conto di ambo i lati della careggiata/marciapiede) e una larghezza di diserbo/taglio/estirpazione pari a 1 m per ogni passaggio effettuato. L'altezza del diserbo deve essere eseguita "a raso" della superficie.**

25. Al fine di minimizzare i disagi per i cittadini, le prestazioni richieste **dovranno essere svolte esclusivamente ed interamente nel periodo compreso tra metà luglio- mese di agosto** ed in orari di minor transito veicolare, coordinandosi con l'AnconAmbiente per le attività di competenza della stessa, ed ottenendo preventivamente tutte le autorizzazioni necessarie ed effettuando tutte le comunicazioni dovute, agli Enti interessati e coinvolti (Comune di Ancona, Polizia Locale, Anas, ecc)

26. AnconAmbiente si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione dei servizi in parola anche in altri periodi dell'anno e l'Affidatario si obbliga ad eseguirli.

27. Sarà a completo carico dell'Affidatario e di sua specifica competenza e responsabilità provvedere alla migliore e corretta organizzazione del servizio, garantendo sempre la presenza di un numero di operatori, di mezzi e di attrezzature tali da garantire i livelli qualitativi richiesti. Per tale ragione l'appaltatore dovrà garantire la presenza di **almeno 1 squadra con minimo 3 operatori per operazioni di diserbo e almeno 1 squadra dedicata alla cantierizzazione e sicurezza con minimo 2 movieri per l'intera durata delle lavorazioni**, dotati di ogni necessaria attrezzatura in modo tale da assicurare l'esecuzione delle prestazioni in completa autonomia e sicurezza.

28. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione degli interventi richiesti da AnconAmbiente nei tempi previsti dalla stessa. **E' previsto che l'Appaltatore garantisca una produttività minima, intesa come la capacità di svolgere le prestazioni richieste nel tempo, indicativamente individuata in 6 giornate lavorative per la pulizia del tratto a scorrimento veloce dell'Asse e ulteriori 6 giornate lavorative per l'esecuzione degli interventi su tutti gli svincoli/rampe.** Le giornate lavorative così quantificate si intendono vincolanti come durata massima, resta fero che l'Aggiudicatario potrà svolgerlo con tempi inferiori a quelli indicati.

29. L'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Il servizio è da intendersi comprensivo della manodopera, degli automezzi, delle attrezzature e della segnaletica e di tutti i materiali occorrenti, al fine di eseguire tutte le prestazioni proprie per l'attività in oggetto, in conformità alle norme vigenti, e nel rispetto di quanto prescritto nei manuali di uso e manutenzione delle case costruttrici delle attrezzature e delle schede d'uso e sicurezza dei materiali.

30. **La segnaletica per la cantierizzazione stradale dovrà essere a norma, nuova o in ottimo stato di conservazione e funzionalità.**

MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI SUGLI ORDINATIVI

31. I rapporti fra l'Appaltatore e la AnconAmbiente S.p.A. sono regolati **all'interno di ogni Contratto Attuativo** in via specifica da Ordini di Lavoro (OdL/RdA) che saranno emesse dal Direttore dell'Esecuzione (D.E.C) attraverso ordinativi emessi dal DEC o suoi delegati per mezzo e-mail.

32. Nell'espletamento del **Servizio**, l'Affidatario è obbligato a:

- a. fornire il proprio recapito telefonico attivo per le chiamate di emergenza;
- b. rispettare le tempistiche del cronoprogramma delle operazioni ordinarie da effettuare mensilmente/settimanalmente, comunicando tempestivamente, tramite e-mail eventuali variazioni;
- c. provvedere a comunicare preventivamente l'esecuzione dei servizi richiesti, al fine di programmare adeguatamente le attività dell'**AA** durante le operazioni;
- d. a garantire che tutti gli interventi straordinari a richiesta (interventi spot) siano eseguiti entro i termini previsti dal presente CSA;
- e. provvedere, durante l'esecuzione del servizio, alla dotazione e manutenzione di cartelli di avviso nei punti prescritti e quant'altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza;
- f. a redigere, entro la prima settimana del mese successivo, un riepilogo di tutti gli interventi effettuati (programmati e spot);
- g. comunicare all'ufficio tecnico di AnconAmbiente S.p.A., tramite e-mail, eventuali criticità riscontrate durante la normale esecuzione dei servizi;
- h. nello svolgimento del servizio deve impiegare attrezzature che soddisfino le esigenze e le norme di buona tecnica per garantire che le prestazioni siano effettuate a regola d'arte;

33. Le prestazioni di appalto dovranno essere espletate con le modalità, le tempistiche e le condizioni specificate nel presente CSA.

34. Le squadre dovranno essere dotate di ogni necessaria attrezzatura in modo tale da assicurare l'esecuzione giornaliera delle prestazioni in completa autonomia (resta fermo che l'Appaltatore potrà impiegare anche un numero superiore di squadre e/o di addetti rispetto al minimo richiesto da **AA** secondo la propria organizzazione). In ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione degli interventi richiesti da **AA** nei tempi previsti dalla stessa.

35. Gli operatori addetti al servizio dovranno essere dotati di tutte le attrezzature e strumenti necessari al suo corretto svolgimento, con particolare riferimento ai D.P.I.

36. Gli interventi potranno essere realizzati in casi particolari **anche in orario notturno** quando la Direzione esecuzione del contratto ne valuta l'opportunità in funzione delle condizioni di traffico e sicurezza dei lavoratori e fruitori degli spazi pubblici. **E' obbligo della Ditta Appaltatrice eventualmente ove necessario predisporre:**

- **comunicazioni agli Enti competenti o ottenere autorizzazioni dagli stessi,**
- **idonea segnaletica** di sgombero delle auto in sosta, della effettuazione dei lavori e della cantierizzazione stradale. Tale segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese dell'Appaltatore secondo le norme del codice della strada da personale opportunamente addestrato che dovrà dimostrare il titolo al momento della presentazione dell'offerta e del perfezionamento del conferimento dell'incarico e conservarlo durante l'esecuzione dei lavori in oggetto.

37. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il **Servizio** completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto. L'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Il **Servizio** è da intendersi comprensivo della manodopera, degli automezzi, delle attrezzature e di tutti i materiali occorrenti, al fine di eseguire tutte le prestazioni proprie per l'attività in oggetto, in conformità alle norme vigenti, e nel rispetto di quanto prescritto nei manuali di uso e manutenzione delle case costruttrici delle attrezzature e delle schede d'uso e sicurezza dei materiali.

38. Entro la prima settimana del mese successivo l'Appaltatore trasmette un "consuntivo" delle attività, e potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni eseguite e autorizzate che, oltre a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

- *il Codice CIG e il Codice CIG DERIVATO*
- *il riferimento numero del OdL di AnconAmbiente (ove previsto ed emesso)*
- *data giorno e luogo dell'intervento*
- *descrizione della lavorazione effettuata (via, Piazza etc)*
- *quantità della prestazione eseguita (ml)*
- *prezzo unitario di listino*
- *sconto praticato offerto in sede di gara*
- *prezzo al netto dello sconto praticato.*

2. Accertata la corrispondenza dei dati fra le fatture (che devono contenere tutte le indicazioni sopra citate), gli OdL (ove previsti ed emessi) e le fatture proforma o consuntivi, sarà cura di AnconAmbiente S.p.A. liquidare gli importi delle relative fatture emesse come previsto da **Art. 29 Pagamenti e tracciabilità**.

3. AnconAmbiente S.p.A non provvederà alla liquidazione di fatture riguardanti prestazioni effettuate in assenza di RdA o non autorizzate oppure diversi da quelli riportati nel medesimo buono d'ordine.

4. Qualunque causa di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo dovrà essere tempestivamente comunicata (non oltre le 24 ore) dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo.

5. L'Appaltatore, qualora si determini un ritardo nella esecuzione di un singolo ordinativo dovuto a cause **di "forza maggiore" non imputabili a responsabilità proprie** delle quali sia in grado di fornire riscontri oggettivi da sottoporre alla valutazione della Stazione Appaltante, potrà richiedere una proroga del termine di consegna del singolo ordinativo fino ad un massimo di 7 giorni naturali e consecutivi (richiesta reiterabile comunque per casi eccezionali da documentare e comprovare) senza incorrere nelle penali di cui al successivo

6. Qualora l'Affidatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal DEC quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

7. Eventuali modifiche a tali tempistiche saranno definite dalla Committente sulla base di effettive esigenze cogenti.

DISPOSIZIONI SU MEZZI ED ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

8. I mezzi e le attrezzature come utensileria, decespugliatori, soffiatori, motoseghe, ecc., dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro qualsiasi forma d'inquinamento.

9. Soffiatori e decespugliatori dovranno essere preferibilmente del tipo ad alimentazione elettrica ed impiegare quelli con motori a scoppio solo in casi particolari (laddove i rumori non siano fastidiosi per la cittadinanza). Resta fermo che AnconAmbiente potrà imporre in ogni caso l'uso di sola attrezzatura ad alimentazione elettrica. La ditta affidataria del servizio in relazione alla tipologia infestante e all'area da trattare, se esterna o interna, dovrà provvedere all'utilizzo idoneo.

10. I mezzi dovranno essere in regola con gli adempimenti di legge ed in particolare, per quelli adibiti al trasporto dei residui, per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto rifiuti ed il codice della strada, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza e disporre di tutte le misure di segnalazione prescritte per i mezzi operativi. I mezzi dovranno recare un almeno un pannello (adesivo o mobile) su almeno un lato indicante il nome della ditta e avere copia dell'atto di affidamento della gestione delle attività e copia della RdA/OdL.

TEMPISTICHE DEI SERVIZI E CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

11. Le richieste di **Prestazioni** saranno variabili sia in termini di quantità che di frequenza per tutta la durata del contratto come specificato al punto **Art. 49 Capitolato Tecnico- Stima quali-quantitativa delle prestazioni** richiest del Capitolato Tecnico e saranno effettuate a mezzo mail, pec o in caso di necessità anche telefonica, da parte dal Direttore dell'esecuzione o suoi Referenti Tecnici direttamente al Responsabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.) nominato dall'appaltatore come specificato all' **Art. 10 Rapporti con la Committenza e domicilio delle parti** del C.S.A.
12. L'ordine delle esecuzioni degli interventi, delle squadre richieste, delle tempistiche e dei luoghi ove dovranno essere svolti i servizi, risultato di coordinamenti tra **AA** e l'Aggiudicatario, sarà da considerarsi suscettibile di modificazioni in funzione delle priorità dell'**AA** delle condizioni meteorologiche. Tali variazioni saranno condivise e stabilite con tempistiche congrue tra l'**AA** e l'Appaltatore, verranno comunicate di volta in volta con un al referente nominato dall'Appaltatore.
13. Gli interventi sono programmati con un calendario stabilito fra le parti con almeno una settimana di anticipo e con le cadenze indicate nel presente CSA; agli interventi programmati potranno aggiungersi interventi su chiamata contingenti a situazioni non programmabili (a spot). L'AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di verificare, con proprio personale, l'esecuzione del servizio e la qualità dei materiali utilizzati.
14. L'affidatario è tenuto a garantire la disponibilità di uomini e mezzi nel caso di richieste di interventi urgenti, anche al di fuori del normale orario di lavoro, senza per questo poter pretendere alcun compenso aggiuntivo.
15. Gli interventi straordinari su richiesta dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla richiesta e quelli urgenti e per le emergenze entro 24 ore. Durante lo svolgimento del servizio dovrà altresì essere segnalata all'**AA**, qualunque situazione problematica che insorga.
16. I servizi possono essere richiesti anche nelle giornate di sabato prefestive ed in casi particolari nelle giornate festive o notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00). Nel caso AA richieda nel programma degli interventi, prestazioni in orario notturno o festivo AA riconoscerà le maggiorazioni previste da contratto (non saranno riconosciute maggiorazioni in caso in caso di lavorazioni svolte in orario notturno o festività se conseguenti a ritardi o per libere scelte dell'Affidatario)
17. L'Aggiudicatario dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di malattie infortuni o altri impedimenti occorsi al personale impiegato, garantendone costantemente la sostituzione.
18. Qualunque causa di ritardo nella esecuzione di un singolo ordinativo dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore ad AnconAmbiente: tale comunicazione, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo.
19. L'Appaltatore, qualora si determini un ritardo nella consegna di un singolo ordinativo (OdL/RdA) dovuto a cause di 'forza maggiore' non imputabili a responsabilità proprie delle quali sia in grado di fornire riscontri oggettivi da sottoporre alla valutazione di AA, potrà richiedere una proroga del termine di esecuzione del servizio fino ad un massimo di 7 giorni naturali e consecutivi (richiesta reiterabile comunque per casi eccezionali da documentare e comprovare) senza incorrere nelle penali di cui all' **Art. 31 Penali**

REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

20. L'appaltatore dovrà presentare entro 15 giorni dall'avvio del primo contratto attuativo, un documento denominato Piano Operativo **contenente integrazione / cooperazione / aggiornamento condiviso del DUVRI** e la descrizione del servizio sviluppato sulla base dei punti sottoindicati:
- modalità organizzative dei servizi offerti con riferimento all'organico e alle attrezzature che saranno impiegare per l'esecuzione delle prestazioni (composizione delle squadre operative, indicazione del personale utilizzato, materiali e mezzi che verranno impiegati ecc);
 - relazione sulla valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione;
 - descrizione delle procedure e delle cautele impiegate affinché le prestazioni svolte non costituiscano pregiudizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e della cittadinanza

d. eventuali certificazioni di qualità acquisite;

21. L'appaltatore entro 15 giorni dall'avvio di ogni successivo **Contratto Attuativo** dovrà produrre l'eventuale aggiornamento del Piano Operativo; viceversa si riterrà confermato quello già presentato.

LIVELLI DI SERVIZIO RICHIESTI

22. Nella tabella seguente sono riassunti i principali parametri relativi ai livelli di servizio che l'Appaltatore deve rispettare nell'ambito dell'erogazione dei servizi richiesti

Parametro Livello di Servizio	Valore Obiettivo
Redazione del Piano Operativo contenente integrazione / cooperazione / aggiornamento condiviso del DUVRI	entro 15 giorni dall'avvio del primo contratto attuativo. Aggiornamento entro 15 giorni dall'avvio per i successivi Contratti Attuativi
Effettuazione servizi programmati	Inizio degli interventi entro sette giorni dall'invio del OdL
Effettuazione servizi straordinari/spot/emergenza	Inizio entro 48 ore dalla richiesta e quelli urgenti e per le emergenze entro 24 ore.
Numero squadre operative da impiegare	Obbligo di fornire fino a due squadre operative, ove ogni squadra è composta da almeno due addetti allo sfalcio/estirpazione del verde oppure una squadra composta da tre operatori (resta fermo che l'Appaltatore potrà impiegare anche un numero superiore di squadre rispetto al minimo richiesto da AA secondo la propria organizzazione)
Segnalazione anomalie funzionali rilevate	In occasione di ogni intervento
Consuntivazione degli interventi effettuati	Mensilmente, entro la prima settimana del mese successivo
Rispetto delle programmazioni per interventi ordinari e dei tempi di intervento	Per tutta la durata del contratto, secondo gli specifici programmi concordati.
Nomina e comunicazione del REC incaricato e recapito telefonico di reperibilità.	Prima dell'avvio del contratto attuativo ed entro 5 giorni da ogni variazione
Rispetto delle prescrizioni regolamentari di accesso ai siti della AnconAmbiente S.p.A delle norme e prescrizioni in tema ambientale e di sicurezza sul lavoro.	Per tutta la durata del contratto attuativo
Rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Appaltatore	Per tutta la durata del contratto attuativo

STIMA QUALI-QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE – LOTTO 1 ANCONA

23. La stima del fabbisogno medio annuo di **Prestazioni** e del fabbisogno annuale/biennale è stata effettuata sulla base dei dati consuntivati nell'ultimo triennio e sulla base delle richieste espresse dal Comune di Ancona

24. Il servizio è stato dimensionato considerando la necessità di interventi di sfalcio meccanico per uno sviluppo lineare complessivo, per il Comune di Ancona, di circa **400 km di strade, suddivise in 9 CTP** (Consigli Territoriali Partecipati), corrispondenti indicativamente quartieri comunali. **Per ciascun CTP dovranno essere effettuati 3 interventi all'anno secondo un calendario prestabilito**, pertanto i metri lineari totali da diserbare annualmente saranno **1.200.000** oltre un 10% per eventuali richieste spot che potranno essere avanzate dall'AnconAmbiente S.p.A per far fronte a situazioni necessarie e non prevedibili.

25. Il programma annuale degli interventi da effettuare su ogni CTP è il seguente:

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
C.T.P. 1			1° intervento			2° intervento		3° intervento				
C.T.P. 2			1° intervento			2° intervento			3° intervento			
C.T.P. 3				1° intervento			2° intervento		3° intervento			
C.T.P. 4			1° intervento		2° intervento				3° intervento			
C.T.P. 5					1° intervento		2° intervento				3° intervento	
C.T.P. 6				1° intervento		2° intervento				3° intervento		
C.T.P. 7				1° intervento				2° intervento		3° intervento		
C.T.P. 8					1° intervento			2° intervento		3° intervento		
C.T.P. 9					1° intervento		2° intervento				3° intervento	
TOTALE metri lineari			139.062	154.722	140.058	158.470	143.854	107.476	148.200	105.914	93.438	

26. Ogni Operatore Economico, dei tre Operatori Economici risultati affidatari del Lotto 1 del presente appalto, dovrà eseguire indicativamente 1 intervento in un CTP nel mese di riferimento.

27. Sarà cura dell'AnconAmbiente fornire agli Operatori Economici mensilmente o settimanalmente l'elenco dettagliato delle Vie su cui eseguire il diserbo, anche a prescindere dai CTP, ogni Affidatario dovrà garantire una produttività minima di 50 km mensili di diserbo.

STIMA QUALI-QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE – LOTTO 2 COMUNI DI FABRIANO E CERRETO D'ESI

28. La stima del fabbisogno medio annuo di **Prestazioni** e del fabbisogno annuale/biennale è stata effettuata sulla base dei dati consuntivati nell'ultimo triennio e sulla base delle richieste espresse dai Comuni di Fabriano e Cerreto D'Esi

29. Il servizio è stato dimensionato considerando la necessità di interventi sfalcio meccanico per uno sviluppo lineare complessivo per i Comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi di circa **700 km/anno** (tenuto conto di effettuare mediamente sulle medesime strade 3 interventi anno) di strade da diserbare, oltre un 10% ipotizzato per le richieste spot che potranno essere avanzate dall'Anconambiente per far fronte a situazioni necessarie e non prevedibili.

30. Il programma annuale degli interventi va da marzo a ottobre

31. Sarà cura dell'AnconAmbiente fornire mensilmente o settimanalmente l'elenco dettagliato delle Vie su cui eseguire il diserbo, l'Affidatario dovrà garantire una produttività minima richiesta di 50 km mensili.

STIMA DEGLI ARTICOLI E QUANTITATIVI RICHIESTI – LOTTO 3 ASSE NORD-SUD DI ANCONA

32. Il servizio è stato dimensionato considerando la necessità di interventi di cantierizzazione e diserbo meccanico per uno sviluppo lineare complessivo di circa 5000 metri lineari per il tratto a scorrimento veloce, da moltiplicare per 4 lati: direzione centro lato marcia e lato sorpasso, direzione Baraccola lato marcia e lato sorpasso, per un totale di circa 20.000 metri lineari, oltre a circa 4.000 metri lineari degli svincoli/rampe, per un totale dell'appalto pari a 24.000 metri lineari/anno.

33. Il programma annuo di massima degli interventi sarà il seguente:

- 6 giornate lavorative per il diserbo del tratto a scorrimento veloce (3 giorni in direzione centro e 3 giorni in direzione uscita), con cantierizzazione da approntare prima dell'inizio del servizio giornaliero e da rimuovere al suo termine, con l'ausilio di movieri per tutta la durata del cantiere per ogni giorno di lavoro
- 6 giornate lavorative per il diserbo degli svincoli/rampe, con cantierizzazione da approntare prima dell'inizio del servizio giornaliero e da rimuovere al suo termine, con l'ausilio di movieri per tutta la durata del cantiere per ogni giorno di lavoro

Il numero di giornate di lavoro e la programmazione sopra ipotizzata sono da intendersi puramente indicative, dettate da esperienze pregresse e l'Appaltatore potrà proporre ed eseguire le Prestazioni richieste in un numero di giornate inferiore rispetto alle previste. Non sono pertanto da intendersi vincolanti per la stazione appaltante in caso di differenti tempistiche esecutive, fermo restando: l'obbligo di esecuzione degli interventi all'interno del periodo compreso fra metà luglio – fine agosto di ogni anno e la smobilitazione giornaliera del cantiere al termine degli interventi eseguiti.

L'attività non potrà essere frazionata ovvero le attività di pulizia dell'asse debbono essere iniziate e concluse entro il termine dei sei giorni lavorativi consecutivi indicati; analogamente per gli svincoli le attività di pulizia degli svincoli debbono essere iniziate e concluse entro il termine dei sei giorni lavorativi consecutivi indicati

(anche non contemporanei a quelli dell'asse).

Si precisa si procederà alla chiusura al traffico di tratti di circa 1,5-2km di corsia per volta per senso di marcia lasciando quindi per ogni senso di marcia l'altra corsia sempre aperta al traffico. La lunghezza della chiusura al traffico della corsia è tale da consentire al personale di AnconAmbiente (per la pulizia delle caditoie e per lo spazzamento e per i controlli sui pali della Pubblica Illuminazione) di operare all'interno della corsia chiusa dietro ma a debita distanza dalle squadre del diserbo

Poiché il personale AnconAmbiente (pulizia caditoie/luce) opera all'interno della corsia chiusa dall'Appaltatore:

- L'Appaltatore è responsabile della tenuta della segnaletica di testa (inizio cantiere) e di coda (fine cantiere) che deve inglobare anche i mezzi di AnconAmbiente.
- La lunghezza del cantiere (1,5 - 2 km) deve essere gestita in modo che la squadra di diserbo non si distanzi eccessivamente dalla segnaletica di preavviso, ma lasci spazio sufficiente ai mezzi di AnconAmbiente retrostanti.

Per la stima economica si rimanda ai computi metrici estimativi della **PARTE TERZA – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA**

PARTE TERZA – DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

ART. 50 COMPUTO METRICO LOTTO 1 ANCONA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
LOTTO 1 - ANCONA							
N	Codice		Descrizione	U.m.	Quantità Previste	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
	Cod. Articolo						
1	Dis.1	1	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO come realizzarsi come da Art. 49 Capitolato Tecnico comprensivo di pulizia dell'area e raccolta e smaltimento della risulta	ml.	2.200.000	0,195	429.000,00
2	Dis.2	240 l	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO come realizzarsi come da Art. 49 Capitolato Tecnico comprensivo di pulizia dell'area e concentrazione del materiale e con raccolta del materiale tagliato giacente a terra effettuato da spazzatrice di AnconAmbiente	ml.	440.000	0,175	77.000,00
In caso di richieste prestazioni in orario notturno (22:00-06:00) o festivo si applicherà una maggiorazione del 17% sulle voci Dis.1 e Dis. 2							
A			Importo a base di gara				506.000,00
A1			di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso				264.397,00
B			Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				12.306,00
C=(A+B)			Importo complessivo				518.306,00

ART. 51 COMPUTO METRICO LOTTO 2 FABRIANO E CERRETO D'ESI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
LOTTO FABRIANO-CERRETO D'ESI							
N	Codice		Descrizione	U.m.	Quantità Previste	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
	Cod. Articolo						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LOTTO FABRIANO-CERRETO D'ESI

N	Codice		Descrizione	U.m.	Quantità Previste	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
1	Dis.1	1	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO come realizzarsi come da Art. 49 Capitolato Tecnico comprensivo di pulizia dell'area e raccolta e smaltimento della risulta	ml.	1.000.000	0,195	195.000,00
2	Dis.2	2	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO come realizzarsi come da Art. 49 Capitolato Tecnico comprensivo di pulizia dell'area e concentrazione del materiale e con raccolta del materiale tagliato giacente a terra effettuato da spazzatrice di AnconAmbiente	ml.	540.000	0,175	94.500,00
In caso di richieste prestazioni in orario notturno (22:00-06:00) o festivo si applicherà una maggiorazione del 17% sulle voci Dis.1 e Dis. 2							
A			Importo a base di gara				289.500,00
A1			di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso				153.354,00
B			Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				7.383,00
C=(A+B)			Importo complessivo				296.883,00

ART. 52 COMPUTO METRICO LOTTO 3 ASSE NORD-SUD DI ANCONA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LOTTO 3 ASSE NORD-SUD DI ANCONA

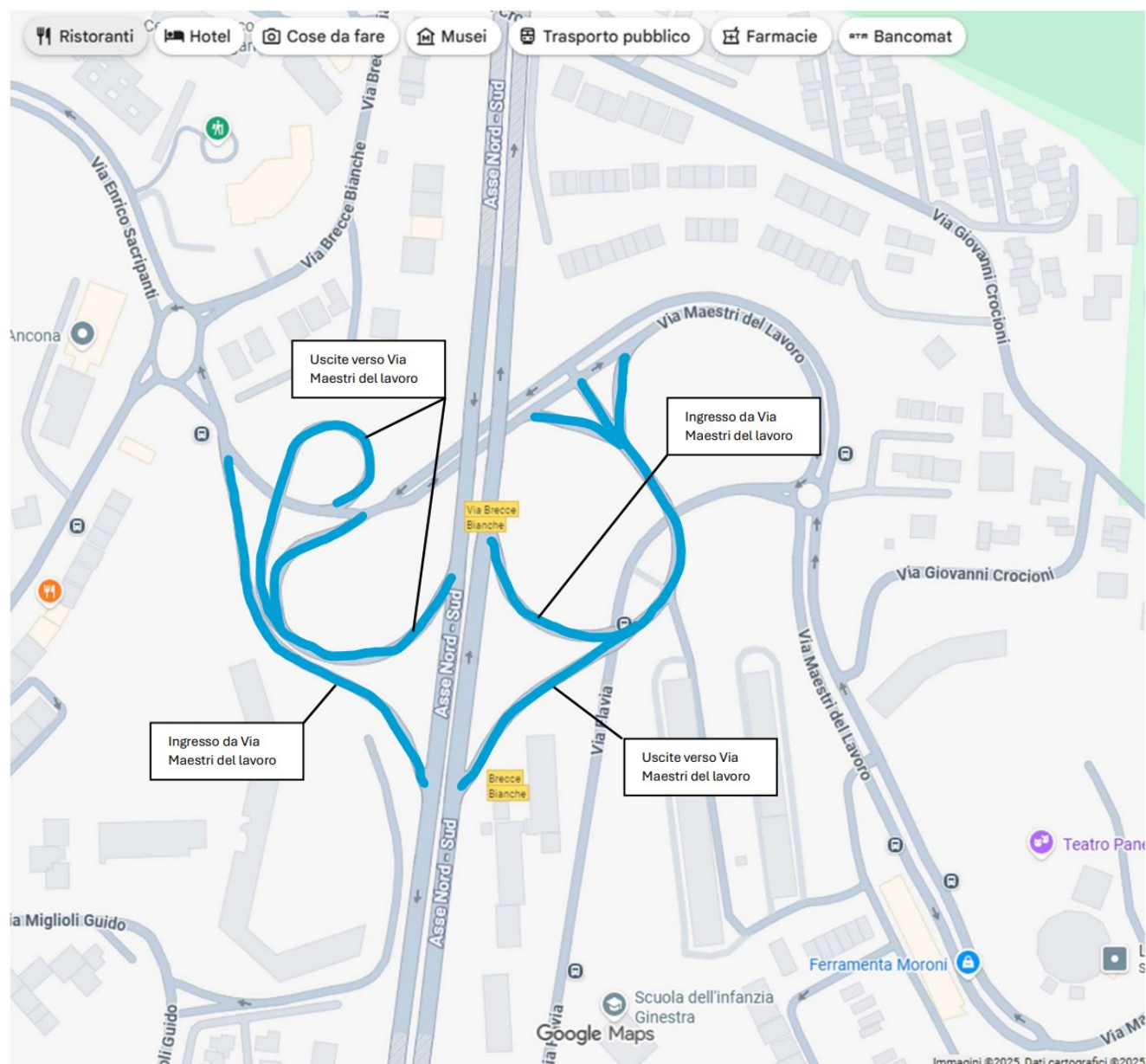
N	Codice		Descrizione	U.m.	Quantità Previste	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
	Cod. Articolo						
1	AN-D	1	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO come realizzarsi come da Art. 49 Capitolato Tecnico comprensivo di pulizia dell'area e raccolta e smaltimento della risulta (asse)	corpo	2	7.100,00	14.200,00
2	AN-D	2	SERVIZIO DI DISERBO MANUALE E MECCANICO annuale da realizzarsi come da Art. 49 Capitolato Tecnico comprensivo di pulizia dell'area e raccolta e smaltimento della risulta (svincoli)	corpo	2	4.000,000	8.000,00
A			Importo a base di gara				22.200,00
A1			di cui costi della manodopera non soggetti al ribasso				14.300,00
B			Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				15.984,00
C=(A+B)			Importo complessivo				38.184,00

Infografica degli svincoli e delle rampe, di ingresso e di uscita, da e per l'asse Nord/Sud, in tutte le direzioni di percorrenza



A detailed map of Ancona, Italy, showing the SS16 route and surrounding streets. The map includes labels for various locations and streets, such as Via Oliviero Zuccarini, Via Giuseppe di Vittorio, Via Bruno Bizio, Via Caduti del Lavoro, Via Paolo Borelli, Via Luigi Ruggeri, Via Ezio Taramelli, and Via Paolo Borelli. The SS16 route is highlighted in blue, with labels indicating 'Uscita verso Baraccola Ovest', 'Ingresso da Via Borsellino', 'Ingresso da SS16 Variante', 'Uscita verso Baraccola Sud', 'Uscita verso SS16 Variante dir sud', and 'Ingresso da SS16 Variante da sud'. The map also shows the location of the 'Tabaccheria Basti Laura, Ancona - PLOOM Store' and the 'Centro Per l'Impiego di Ancona'.

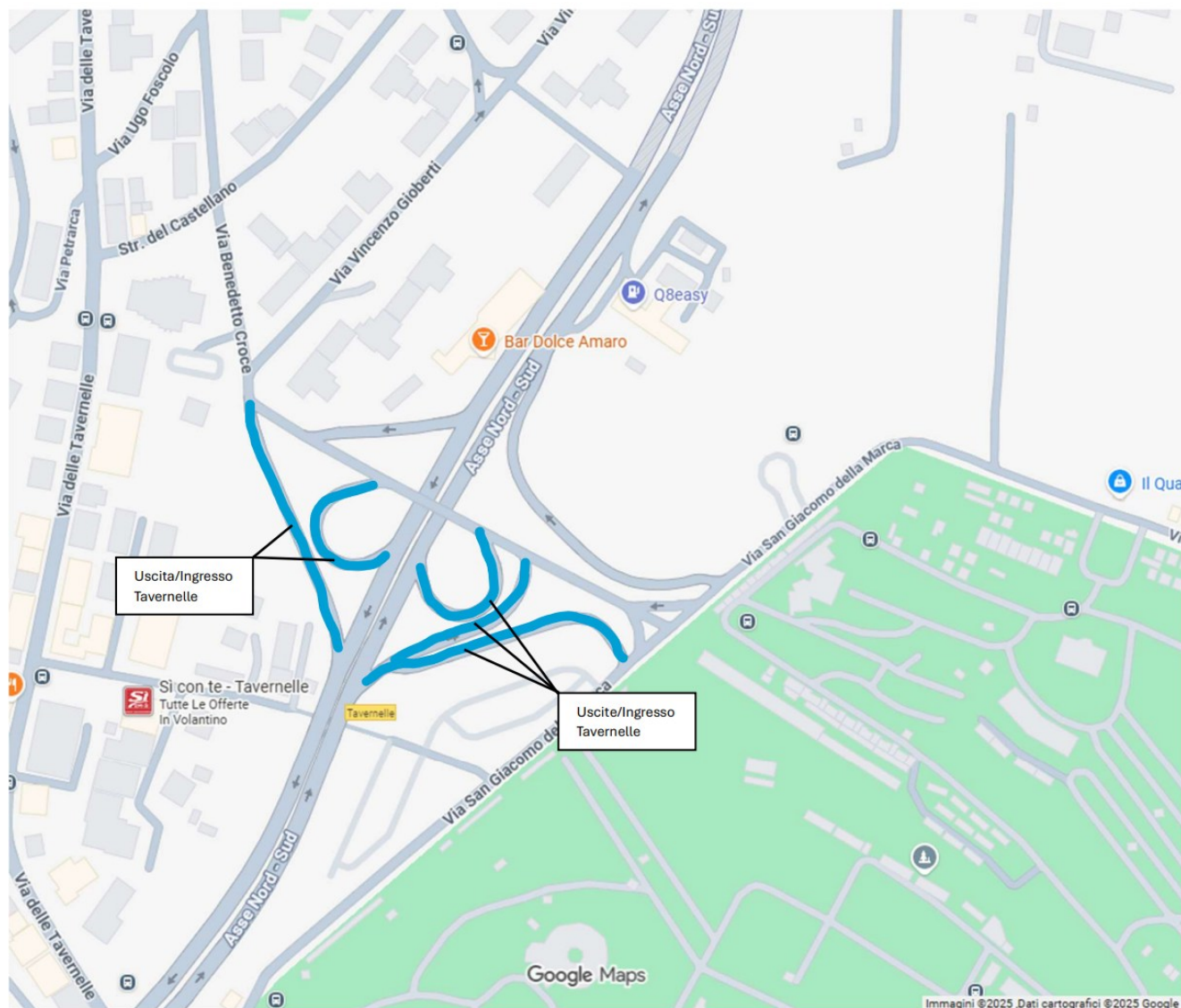
2) Asse Nord/Sud: svincoli e rampe da e per Brecce Bianche



3) Asse Nord/Sud: svincoli e rampe da e per Università



4) Asse Nord/Sud: svincoli e rampe da e per Tavernelle



5) Asse Nord/Sud: svincoli e rampe da e per Le Grazie

